

TORNATA DEL 5 APRILE 1868

PRESIDENZA DEL PRESIDENTE COMMENDATORE LANZA

SOMMARIO. *Atti diversi. = Seconda votazione per la nomina di un commissario pel bilancio. = Rinunzia del deputato Farina. = Seguito della discussione dello schema di legge per una tassa sulla macinazione dei cereali — Aggiunte, e articoli di vari numeri, proposti dalla Commissione, e approvati — Emendamento del deputato Antonini all'art. 20, non ammesso — Articolo di aggiunta del deputato Sanguinetti, accettato dai deputati Giorgini, relatore, Sella e Ferrara, e oppugnato dal ministro per le finanze, e dai deputati Araldi, Pescatore Salvagnoli, e Cavallini, e ritirato — Approvazione dell'articolo 21 con aggiunta del deputato Barazzuoli — Approvazione dell'articolo 22 con emendamenti dei deputati Fiastrì ed Araldi, dopo dichiarazioni del ministro — Aggiunta del deputato Ricciardi, ritirata — Emendamento del deputato Bembo all'articolo 23, relativo alla tassa sulla rendita pubblica — Aggiunta del deputato Araldi — Discorso del deputato Briganti-Bellini B. contro quell'imposta — Opposizioni del ministro per le finanze ai deputati Bembo, e Bellini — Discorsi dei deputati Fenzi, e Donati in favore dell'imposta — Spiegazioni della Commissione e del ministro circa il giorno della decorrenza dell'imposta — Reiezione dell'emendamento del deputato Bembo, e approvazione degli articoli 23 e 24 — Istanza del deputato Michelini sulle petizioni relative al progetto.*

La seduta è aperta al tocco e un quarto.

MASSARI, G., segretario, dà lettura del processo verbale della tornata antecedente; indi espone il sunto delle seguenti petizioni:

12,084. Il presidente della società degli operai di Bosa, in Sardegna, presenta a nome della medesima una petizione colla quale s'invita la Camera a respingere i progetti di legge concernenti la tassa sul macinato e sull'entrata.

12,085. Il comizio agrario di Noto fa istanza perchè si provveda alla cessazione del corso forzoso della carta-moneta.

ATTI DIVERSI.

MINERVINI. Domando la parola sul sunto delle petizioni.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare.

MINERVINI. Prego la Camera a voler decretare l'urgenza sulla petizione che c'invia il comizio agrario di Noto, per i voti che si esprimono onde vedere soppresso il corso forzato. E di certo se v'ha quistione urgentissima è codesta; imperocchè i danni che il corso forzato produsse e produce in tutti i paesi e in tutte le città, e agli interessi singoli e collettivi sono immensi e crescenti fuor d'ogni misura. E ad ogni modo chiedo che detta petizione venga inviata alla Commissione delegata per gli studi sulla cessazione del corso forzato.

Prego ancora la Camera a decretare l'urgenza sulla petizione della società operaia di Bosa (Sardegna) per i voti espressi acciò la Camera rigetti la legge sul macinato e la legge sull'entrata. E agli operai ed agli agricoltori che il macinato arreca gravissimo onere; è sulla classe povera, dei fittaiuoli che la tassa sull'entrata si riverserebbe, comunque sembri colpire i proprietari.

E decretata l'urgenza, chiedo pure inviarsi tale petizione alla Commissione per la legge stessa.

PRESIDENTE. Onorevole Minervini, come ella sa, è ammesso che, quando vengono presentate petizioni sopra un progetto di legge in corso di discussione, sono mandate alla Commissione incaricata di esaminarlo. Perciò ella può ritenere che, a quest'ora, la Giunta pel disegno di legge sul dazio del macinato ha ricevuta la petizione della società degli operai di Bosa, i quali chiedono che quella tassa sia respinta.

Quanto all'altra petizione colla quale si domanda la cessazione del corso forzoso dei biglietti di Banca, sarà trasmessa alla Commissione d'inchiesta che si occupa di tale materia.

L'ordine del giorno reca la seconda votazione per la nomina di un commissario del bilancio in surrogazione del deputato De Luca Francesco.

Si procederà all'appello nominale. La votazione è ancora libera.

(Segue la deposizione delle schede nell'urna.)

(È approvato il processo verbale della tornata precedente.)

L'onorevole deputato Farina scrive:

« Sento il dovere di rassegnare il mandato onorevole di deputato, che mi venne conferito dal collegio elettorale di Mercato Sanseverino; col favore della S. V. Onorevolissima prego la Camera ad accettare tale mia dimissione. »

La Camera prende atto di questa dimissione, e se ne darà avviso al signor ministro dell'interno affinché sia convocato il collegio elettorale di Mercato Sanseverino.

MINERVINI. Domandai la parola per testimoniare alla Camera la dimissione dell'onorevole Farina privare questa Assemblea di un egregio e laborioso deputato. E non faccio preghiera perchè la Camera differisca ad accettare la sua dimissione, perchè non amo siano fatte preferenze, essendoci egualmente interessanti i nostri colleghi come coloro che hanno meritato la fiducia del paese. E mi auguro che gli elettori di Mercato Sanseverino vorranno rieleggere codesto nostro benemerito concittadino, e così obbligarlo ancora al sacrificio di lavorare per la patria nostra, siccome ha sempre e con costanza sino ad ora lavorato. È un tributo di giustizia che io, interprete, spero, dei sentimenti di tutti i colleghi, rendo al deputato Farina.

SEGUITO DELLA DISCUSSIONE DELLO SCHEMA DI LEGGE PER UNA TASSA SULLA MACINAZIONE DEI CEREALI.

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca il seguito della discussione del progetto di legge per una tassa sul macinato.

Nel corso della discussione di ieri su questo disegno di legge vennero rinviati alla Commissione due articoli perchè volesse riesaminarli e quindi riferirne nella tornata d'oggi. Questi erano l'articolo addizionale proposto dall'onorevole Antonini dopo l'articolo 9, e l'articolo 10.

La Commissione è in pronto per riferire sui medesimi?

GORSI, presidente della Commissione. Sull'articolo 9 era ieri rimasta sospesa la deliberazione sopra un'aggiunta stata proposta dall'onorevole Antonini. La Commissione si sarebbe messa d'accordo coll'onorevole proponente, ed all'articolo 9 verrebbe aggiunto questo paragrafo:

« L'esercente del mulino, in vicinanza del quale ne venisse istituito un nuovo, o quello che esisteva aumentasse il numero e la potenza delle sue macchine, potrà presentare dichiarazioni rettificative, ed ottenere riduzioni del canone anche nel corso dell'anno, quando giustifichi che da ciò sia derivata la diminuzione di un decimo o più dell'ordinario lavoro. »

PRESIDENTE. E poi l'articolo 10.

GORSI. Anche l'articolo 10, previ concerti coll'onorevole Antonini, verrebbe formulato così:

« La sospensione del lavoro del mulino durante l'anno per forza maggiore non darà luogo alla esonerazione od alla restituzione proporzionata del canone, se non duri oltre un mese dal termine calcolato nello stabilire il canone stesso, ed egualmente se non duri lo stesso termine nel caso che la sospensione non fosse stata prevista. »

Questi due emendamenti adunque sarebbero concordati anche coll'onorevole proponente.

Nella votazione dell'articolo 6, incorse nella seduta di ieri l'altro un errore. L'ultimo paragrafo dell'articolo 6 dice così:

« All'esportazione dallo Stato delle farine, del pane, del biscotto e delle paste, sarà restituita la tassa di macinazione, con le norme che verranno prescritte per decreto reale, colla deduzione del 10 per cento. »

L'onorevole Righi aveva fatto un emendamento a quest'articolo, che fu votato dalla Camera, e per inavvertenza non fu compreso nell'articolo medesimo. Ora la Commissione proporrebbe che dopo le parole « con le norme che verranno prescritte per decreto reale, » si aggiungesse: « raggugliando il quintale di farina a chilogrammi 125 di grano, e colla deduzione del 10 per cento. » E ciò perchè appunto, fatti i calcoli del calo che subisce la farina alla macinazione, si è trovato che il rapporto sta da 100 a 125; quindi, se all'esportazione si restituissero 2 lire per quintale alle farine, si restituirebbe meno di quello che l'industriale avrebbe effettivamente pagato.

Furono queste le ragioni che consigliarono alla Camera l'accettazione dell'emendamento Righi, pel quale altro non rimaneva che calcolarlo convenientemente nelle disposizioni relative della legge.

PRESIDENTE. La Commissione propone innanzi tutto che all'articolo 6 si introduca un'aggiunta all'ultimo comma dell'articolo stesso. Dopo le parole « prescritte per decreto reale » si aggiungerebbero queste altre: « raggugliando il quintale di farina a chilogrammi 125 di grano e colla deduzione del 10 per cento. »

Metto ai voti questa aggiunta.

(È approvata.)

Pongo ai voti l'intero articolo 6.

(È approvato.)

Ora, se non si fa opposizione, pongo ai voti l'aggiunta che la Commissione, d'accordo col deputato Antonini, propone all'articolo 9 già votato.

Metto ai voti quest'aggiunta.

(È approvata.)

Ora metto ai voti l'intero articolo 9 così emendato (È approvato.)

Viene l'articolo 10, il quale era stato anch'esso sospeso, e che viene modificato nei termini letti dal deputato Corsi.

Se nessuno domanda la parola, lo metto ai voti.

(È approvato.)

Dopo aver votati questi articoli, ritorniamo al punto in cui è rimasta ieri la discussione, cioè all'articolo 20.

Ma prima di darne lettura, prego ancora la Commissione di dichiarare se gli articoli che voleva aggiungere dopo l'articolo 19, siano stati da essa concretati onde metterli in discussione.

Se non erro, la Commissione ha formulato un articolo che non porta ancora il numero d'ordine, ma che trovo scritto tra gli emendamenti dell'ultima edizione che venne distribuita.

Ne do lettura:

« Art. Quando il congegno applicato ad un mulino venisse a guastarsi, il mugnaio dovrà darne immediata notizia all'agente finanziario, e per i giorni in cui il congegno non avesse funzionato la tassa sarà stabilita in ragione della media giornaliera del mese precedente. »

Questo verrebbe dopo l'articolo 19.

CORSI. Verrebbe dopo l'articolo 19; però vi è una variazione da fare. Ecco come dovrebbe dire; dopo le parole: « la tassa sarà stabilita in ragione di una media giornaliera, » queste altre: che sarà da determinarsi colle norme del regolamento. »

PRESIDENTE. Rileggo il nuovo articolo della Commissione che dovrebbe essere collocato dopo l'articolo 19.

« Quando il congegno applicato ad un mulino venisse a guastarsi, il mugnaio dovrà darne immediata notizia all'agente finanziario, e per i giorni in cui il congegno non avesse funzionato, la tassa sarà stabilita in ragione di una media giornaliera da determinarsi secondo le norme che verranno stabilite con regolamento. »

Lo metto ai voti.

(È approvato.)

CORSI. In quanto alla collocazione di quest'articolo o credo che sarebbe meglio di lasciare in facoltà della Commissione di metterlo nel posto che crederà più opportuno.

PRESIDENTE. Leggo l'altro articolo aggiuntivo in questi termini:

« In difetto della denuncia, di cui all'articolo precedente, il mugnaio, oltre la multa nella quale incorrerebbe a termini dell'articolo 15, pagherà la tassa di macinazione, dal momento dell'ultima verifica sino a quello in cui il guasto sarà constatato, alla ragione del massimo di lavoro fatto dalla macina in un tempo uguale. »

GIORGINI, *relatore*. Invece d'*incorrerebbe*, si dovrebbe dire *incorrerà*.

PRESIDENTE. Credo però che anche qui bisogna tenere in sospenso il numero d'ordine.

Dal banco della Commissione. Sì! sì!

PRESIDENTE. Metto ai voti quest'articolo.

(È approvato.)

« Art. 20. Sono applicabili alle contravvenzioni alla presente legge, in quanto non sia in questa diversamente disposto, gli articoli 21, 24 e 25 della legge sulle tasse governative e sui dazi di consumo 3 luglio 1864, n° 1827.

« Nel caso di macinazione non dichiarata, avrà inoltre applicazione l'articolo 22 della legge stessa, e l'apparato macinatore sarà posto fuori d'esercizio. »

Su quest'articolo l'onorevole Antonini propone di annullare il secondo comma relativo alla confisca, e di ammettere un articolo addizionale dopo l'articolo 20, così concepito:

« Le Commissioni comunali o consorziali, di cui è cenno nell'articolo 9, dovranno riunirsi una volta almeno ogni bimestre, e dare completamente evasione, per quanto loro spetta, ai reclami e alle altre pratiche in corso. »

Il deputato Antonini ha facoltà di parlare.

ANTONINI. L'applicazione dell'articolo 22 della legge sulle tasse governative al macinato importerebbe niente meno che la confisca del mulino. Ora, io credo questa disposizione ingiusta, lesiva della proprietà, nonché inutile e contraria all'ordine pubblico.

Ingiusta e lesiva della proprietà, perchè i mulini generalmente non sono proprietà del mugnaio, ond'è che la confisca si eseguirebbe sulla proprietà dei terzi; inutile poi, perchè mi pare che provvedano sufficientemente a tutelare l'interesse delle finanze gli articoli 17, 18, 19 e poi anche gli articoli 12, 13 e 15.

Occorre inoltre avvertire che la confisca dei mulini e la conseguente chiusura di essi sarebbero a danno non solo degli esercenti, ma anche delle popolazioni le quali debbono servirsi di quei mulini, e sarebbero costrette di portare il loro grano ad opifici alcune volte assai più lontani. E ben a ragione l'onorevole Sella, parlando ieri della questione d'ordine pubblico inerente al macinato, paragonava i mulini ai forni comunali. La chiusura di questi opifici è tal cosa che, a mio avviso, non dovrebbe mai essere sanzionata con una legge, molto meno poi come pena al mugnaio.

Per tutte queste ragioni, a me pare che sia bene sopprimere il secondo comma che stabilisce la confisca.

PRESIDENTE. La Commissione intende di dire il suo avviso sull'emendamento presentato dall'onorevole Antonini all'articolo 20?

CORSI. La Commissione respinge ambidue gli emendamenti dell'onorevole Antonini. Quanto al primo, col quale si vorrebbe levare la disposizione che toglie di uso le macine in caso di macinazione non dichiarata, debbo dire che essa è coerente alle disposizioni generali della legge doganale. Si sa che chi opera una contravvenzione alla legge doganale in certi casi è sot-

toposto alla confisca degli strumenti che si sono usati a frodare la legge stessa; quindi questa disposizione è coerente a quella che esiste per altre leggi doganali.

Quanto alla seconda parte dell'emendamento Antonini, il quale desidererebbe che le Commissioni comunali o consorziali, di cui è cenno nell'articolo 9, debbano riunirsi una volta almeno ogni bimestre, crede la Commissione che quest'onere dato alle Commissioni, le quali potrebbe avvenire che dovessero riunirsi senza che vi fosse uno stretto bisogno dell'opera loro, sia superfluo, e che a questo proposito si possa lasciare al regolamento lo stabilire quelle disposizioni che saranno reputate opportune onde questa parte di servizio della tassa possa procedere regolarmente.

ANTONINI. Riguardo all'emendamento in aggiunta all'articolo 20, voleva appunto proporre che fosse mandato alla Commissione incaricata di compilare il regolamento.

PRESIDENTE. Lo ritira, mantenendo la soppressione dell'ultimo comma dell'articolo 20.

Anzitutto io metterò ai voti la prima parte dell'articolo, e poi la seconda.

Coloro che vorranno accettare l'emendamento dell'onorevole Antonini, relativo alla seconda parte dell'articolo 20, voteranno contro la seconda parte del medesimo articolo.

Leggo la prima parte:

« Sono applicabili alle contravvenzioni alla presente legge, in quanto non sia in questa diversamente disposto, gli articoli 21, 24 e 25 della legge sulle tasse governative e sui dazi di consumo 3 luglio 1864, numero 1827. »

(È approvata.)

Ora metto ai voti la seconda parte, sulla quale verte l'emendamento soppressivo dell'onorevole Antonini:

« Nel caso di macinazione non dichiarata, avrà inoltre applicazione l'articolo 22 della legge stessa, e l'apparato macinatore sarà posto fuori d'esercizio. »

(È approvata.)

Ora metto ai voti l'intero articolo.

(È approvato.)

ANTONINI. Domando la controprova.

PRESIDENTE. Adesso è troppo tardi, doveva chiederla prima e non dopo che si è annunziato l'esito della votazione.

« Art. 21. Gli impiegati dello Stato od altri pubblici agenti che si rendessero colpevoli di collusione nella macinazione di contrabbando, incorreranno nella destituzione e nel triplo della multa stabilita dalla presente legge, ed in caso di corruzione saranno puniti inoltre coll'interdizione dai pubblici uffici, e con una multa speciale che raggiunga il triplo del valore delle cose promesse o ricevute, e la quale non potrà essere minore di 250 lire. »

L'onorevole Barazzuoli propone che si aggiunga, in fine di quest'articolo, le seguenti parole: « senza pregiudizio del disposto dalle leggi penali generali. »

BARAZZUOLI. L'articolo 16 dell'attuale disegno di legge contempla il caso di contravvenzioni commesse dai mugnai, e stabilisce delle pene speciali, senza pregiudizio del disposto dalle leggi penali generali. L'articolo che attualmente è in discussione contempla alla sua volta il caso delle contravvenzioni alla legge presente commesse dagli impiegati dello Stato, ai quali commina delle pene specificamente determinate. Fra le contravvenzioni delle quali può rendersi colpevole l'impiegato è contemplato il caso della corruzione.

Ora, sa la Camera che la corruzione si manifesta in mille forme, ognuna delle quali costituisce un reato che può essere punito anche con pene corporali; ma il silenzio dell'articolo 21 riguardo alle leggi penali nel caso in cui l'impiegato commettesse un reato, potrebbe fondatamente far dubitare che le leggi penali non fossero applicabili a queste prevaricazioni degli impiegati, sia perchè in materia penale non si dà interpretazione estensiva, sia perchè nel caso del mugnaio è stata fatta espressa riserva dell'applicazione delle leggi penali generali nei congrui casi. Quindi il silenzio riguardo alle leggi penali generali, per le mancanze commesse dagli impiegati, potrebbe considerarsi siccome esclusione della penalità a termine delle leggi penali generali.

Ciò non potrebbe a meno di produrre una sinistra impressione, in quanto che se debb'essere punito il mugnaio per le contravvenzioni che importano reato, a più forte ragione deve essere punito anche di fronte alle leggi penali generali l'impiegato che è più colpevole del mugnaio. Imperocchè il mugnaio non è persona di fiducia dello Stato, mentre l'impiegato lo è.

A me sembra che bastano queste brevi considerazioni per far capace la Camera della necessità di aggiungere all'articolo proposto dalla Commissione le parole che io ho suggerite, quelle cioè: « senza pregiudizio del disposto dalle leggi penali generali. »

CORSI. La Commissione accetta l'emendamento dell'onorevole Barazzuoli, che si può collocare in fine dell'articolo.

PRESIDENTE. Il deputato Sanguinetti ha facoltà di parlare.

SANGUINETTI. Veramente io non intendo di parlare su quest'articolo, ma debbo parlare prima che l'articolo sia votato; imperocchè la proposta che io sono per fare deve essere posta prima dell'articolo che ora si sta discutendo. Ma se il presidente vuole darmi la parola dopo...

PRESIDENTE. Veramente non si potrebbe più, dopo che si è votato un articolo, tornare indietro per una disposizione che dovrebbe precedere la proposta che si discute.

SANGUINETTI. La mia proposta è un articolo d'aggiunta. Quindi non ha a che fare coll'articolo che si discute.

È un'aggiunta che può essere proposta finchè la discussione totale della legge non è chiusa, salvo poi alla Commissione il vedere quale ne sia il posto.

PRESIDENTE. Enunci la proposta; la Commissione vedrà.

SANGUINETTI. Ecco l'articolo che propongo:

« Per gli effetti della presente legge saranno riguardate come macinazione la triturazione, la pestatura ed altre simili operazioni tendenti a ridurre in farine i generi indicati nell'articolo 1, e sarà considerato come mulino ogni apparecchio con cui si facciano le anzidette operazioni. »

Io credo che sia bastata la lettura di questa proposta perchè la Camera ne comprenda tutta quanta l'importanza.

Quando si fa una legge si cerca che sia efficace. E se vogliamo che la legge sia efficace, è indispensabile il votare quelle disposizioni che sono necessarie onde la frode sia evitata. A mio modo di vedere, quando questa proposta non fosse accettata, si potrebbe creare una tale e sì grande industria di pestatura con nuovi sistemi che potrebbe eludere su vasta scala la legge; imperocchè con metodi facilissimi (e qui posso appellarmi alle persone pratiche di questa materia, agl'ingegneri), all'onorevole Sella, per esempio, che io prego a venire in mio sostegno, non come mugnaio, ma come ingegnere: con metodi facilissimi, diceva, potrebbe al sistema attuale di macinazione essere sostituito un sistema di pestatura col quale, mediante pochissima spesa, si potrebbero avere delle farine egualmente buone, come quelle che si hanno con la macinazione.

Quindi è che, per evitare questa frode, è necessario il far sì che anche questo sistema di ottenere la farina, quando si voglia introdurre, sia colpito dalla tassa di macinazione, come lo è la farina ottenuta coi mulini. Si badi che io parlo di prevenire la creazione di una industria su vasta scala, e che non cerco d'impedire la pestatura o triturazione di poco rilievo che può farsi nell'interno d'una famiglia. Di queste inezie non si cura il fisco.

Parimente qui non si tratta dunque di colpire (noti bene la Camera), non si tratta di colpire quei sistemi che tendono a sbucciare riso, grano ed altri generi, ma solamente a colpire quei sistemi che avessero per iscopo di ridurre i cereali, indicati all'articolo primo, in farina.

Spero che basteranno queste poche parole perchè la Commissione voglia accettare questo emendamento.

PRESIDENTE. Veggo che l'articolo che presenta l'onorevole deputato Sanguinetti, e particolarmente lo scopo che esso si propone, è tale che l'articolo stesso può essere posto in qualsiasi parte della legge, tanto dopo il primo articolo, quanto dopo l'ultimo; perciò, rigo-

rosamente, io credo che il regolamento non osti a che sia consultata la Camera se intende di discutere e votare questo articolo del quale do lettura:

« Per gli effetti della presente legge saranno riguardate come macinazione la triturazione, la pestatura, od altre simili operazioni tendenti a ridurre in farina i generi indicati nell'articolo 1, e sarà considerato come mulino ogni apparecchio con cui si facciano le anzidette operazioni. »

Domando se questo articolo è appoggiato.

(È appoggiato.)

Prego la Commissione di dichiarare se intende di accettarlo. Mi pare che questo articolo è di una certa gravità, e valeva bene la spesa che l'onorevole Sanguinetti l'avesse presentato fin da ieri, onde la Commissione potesse esaminarlo.

GIORGINI, relatore. La Commissione intende bene come l'articolo proposto dall'onorevole Sanguinetti provvede al caso del quale, senza dubbio, dobbiamo darci pensiero, e di cui non ci siamo troppo occupati in quanto che esso è per ora abbastanza remoto. L'onorevole Sanguinetti suppone che per effetto della nuova tassa possano venire immaginati nuovi modi per fabbricare le farine.

Questo infatti è l'effetto che le tasse producono, cosicchè si crederrebbe conveniente che al medesimo, comunque remoto, fosse fin d'ora provveduto. Ad ogni modo non ci sarebbe nessun male che quest'articolo venisse inserito nella legge.

Già nella prima relazione la Commissione aveva detto: sarebbe naturalmente da trovare il modo di tassare questo lavoro fatto con meccanismi e con metodi differenti; ma essa non sciolse la quistione. Poichè fin d'ora ha consacrato il principio che la tassa dovrebbe essere applicata anche a questi, mi pare cosa di una giustezza e convenienza innegabile.

PRESIDENTE. Dunque la Commissione accetta l'articolo presentato dal deputato Sanguinetti.

Se nessun altro prende la parola, lo metto ai voti.

ARALDI. Domando la parola.

Malgrado il favorevole parere dei miei colleghi della Commissione, sento che la mia coscienza ripugna assolutamente ad accettare, almeno nel modo con cui è interpretato, l'articolo proposto dall'onorevole Sanguinetti.

Signori, qui si tratta non già di una macinazione di contrabbando, ma del semplice pestamento di grano; ed io non comprendo come il Governo possa intendere di entrare dappertutto, e di violare il domicilio dei privati. (Bene! *a sinistra*)

Francamente, io vedo delle conseguenze così esorbitanti dalle quali la mia coscienza rifugge.

Non farò che una semplice osservazione che è unicamente tecnica. Se l'onorevole Sanguinetti teme che possano essere inventati nuovi strumenti di macinazione, e che questi si riducano a pestare e triturare il

grano per ottenerne la farina, posso assicurarlo, senza essere mugnaio di professione, che la farina ottenuta con questi pestelli e con degli strumenti anche più perfezionati, che si riducano semplicemente a pestare, è talmente pessima, che chi ricorresse a questo espediente, lo abbandonerebbe subito, e si adatterebbe molto più volentieri a pagare la tassa portando il suo grano al mulino.

E la ragione si è che il pane fatto con queste farine è pessimo e di difficilissima digestione.

Ed a questo riguardo me ne richiamo alla memoria di quelli fra i nostri colleghi che ebbero a trovarsi all'assedio di Venezia, ed all'assedio di Osopo, nelle quali occasioni, benchè io non mi vi trovassi, mi risulta che per fare il pane si è ricorso a pestare il grano; ed ho sentito dalla relazione di alcuni quanto era pessimo il pane che essi mangiavano.

Ad ogni modo io credo che per risparmiare 2 lire al quintale, non vale la pena di ridurre alla metà il valore di un quintale di farina; e questa sola riflessione basterà ad impedirlo. (*Bene!*)

PRESIDENTE. L'onorevole ministro per le finanze ha facoltà di parlare.

CAMBRAY-DIGNY, *ministro per le finanze.* Io prego l'onorevole Sanguinetti e con esso la Camera di considerare che, nello stato attuale dell'industria della macinatura, non vi sono strumenti che possano fare un lavoro molto esteso e perfetto come egli è andato escogitando. Evidentemente adunque l'articolo per adesso sarebbe ozioso, o tutto al più obbligherebbe poi il Governo ad andare in tutte le case dei privati per vedere se vi sia alcuno che pesti del grano. Qualora poi col progredire dell'industria si scoprisse un altro modo di produrre la farina colla stessa perfezione che si ottiene per mezzo delle macine, allora saremo a tempo per trovare il modo di tassarla.

Quindi io pregherei l'onorevole Sanguinetti a voler ritirare il suo emendamento.

PRESIDENTE. L'onorevole Sella ha facoltà di parlare.

SELLA. Io vorrei osservare che se si combatte quest'articolo il quale, se ne ho inteso bene la redazione, colpisce queste operazioni in quanto hanno per iscopo ed effetto di convertire i cereali in farina; se lo si combatte perchè possa nuocere alla libertà privata, io capisco le obiezioni che si fanno, ma tuttavia mi sembra che non abbiano fondamento. Evidentemente qui si tratta di un'operazione la quale, in sostanza, ha per effetto di ridurre in farina i cereali, i generi contemplati nell'articolo 1. Si è adunque nel caso ordinario delle solite macine. Già si disse che non occorre andar dietro ad insignificanti apparati, a meno che la finanza vegga degli abusi troppo gravi. Ma dall'altra parte credo che l'articolo possa avere un'importanza sotto questo punto di vista, cioè quando voi abbiate assettata la imposta per un dato mulino in ragione del numero dei giri fatti dalla ma-

cina. Io non ho fatte esperienze, ma non è probabilmente senza efficacia, secondochè si adopera grano intiero, o grano il quale fosse stato preparato con una preventiva rottura, dimodochè non è male, a mio avviso, prevedere il caso, e mi sembra che l'onorevole Sanguinetti non abbia fatto opera inutile nel proporre quest'articolo alla Camera.

Una voce. La farina diventa cattiva.

SELLA. Può benissimo essere; in questo caso, dico, l'articolo non nuoce, l'articolo non fa male alcuno, soltanto pone l'amministrazione delle finanze, quando vedesse sorgere un grande pregiudizio dalla divisione dell'operazione della macinatura prima in rottura del grano e poi in macinazione propriamente detta, in grado di potere esigere che siano contemplate insieme le due operazioni. Quindi, a mio avviso, l'emendamento Sanguinetti, oltre al non far male, come dissi, può anzi andare incontro ad una frode che potrebbe farsi sopra una scala molto vasta. Io non sono mugnaio, non m'intendo gran che di quest'industria, ma capisco la possibilità di una frode di questo genere, e per conseguenza mi sembra molto opportuno l'articolo proposto dall'onorevole Sanguinetti, e credo che la Commissione abbia fatto bene ad accettarlo.

PRESIDENTE. L'onorevole Pescatore ha facoltà di parlare.

PESCATORE. Credo che l'onorevole Sella, prendendo a difendere la proposta Sanguinetti, incolse in un grave errore. L'onorevole Sanguinetti propone che i pestelli ed altri ordigni da lui indicati siano considerati come mulini, e la farina che se ne ottiene sia tassata coi modi e secondo la tariffa della legge; invece l'onorevole Sella giustifica la proposta Sanguinetti sotto un altro punto di vista. Egli dice che il mugnaio stesso potrebbe introdurre questi ordigni per far frode alla legge, rompendo il grano, acciocchè poi lo stesso numero di giri dia una maggior quantità di farina.

Ma, signori, allora ci vuole un'altra disposizione ben diversa da quella dell'onorevole Sanguinetti. Allora la legge dichiara che è vietato ai mugnai questa sorta di operazione, e stabilisca una multa; questo io lo capirei, ma non diciamo che questi ordigni sono considerati come mulini, e soggetti come tali alla tassa.

Se l'onorevole Sanguinetti vuol mutare la sua proposta, darle quest'altra forma, allora farà opera utile, perchè anzi questo divieto è già contenuto virtualmente nella legge, poichè ogni legge proibisce sempre implicitamente di far frode alle sue disposizioni. Quantunque la legge non l'avesse preveduto, s'intende bene che il mugnaio non ha il diritto di fare una prima rottura del grano per frodare la tassa; ma poichè si è preveduta questa specie di frode, se ne faccia un divieto espresso, e si stabilisca ai contravventori una pena.

In questo senso io crederei che si potrebbe accettare la proposta, in altro senso no.

SELLA. Io vorrei fare un'osservazione, ed è che l'articolo come è redatto non proibisce niente, non vuol far cadere nessuno in multa, semplicemente contempla nelle operazioni da farsi questa che si è indicata. Infatti l'articolo 3 dice che, nello stabilire la tassa, si deve tener conto del genere di macinatura che si vuole adoperare; per conseguenza, io dico: se un mugnaio credesse utile di fare delle operazioni di pestatura, è importante che la legge contempra il caso, e faccia rientrare queste operazioni fra quelle che riguardano la macinazione.

Infatti supponete che si macini il grano col metodo della rimacinazione. Ebbene, che cosa avviene? Nella prima macinazione voi vi limitate a rompere il grano facendone una specie di farina molto grossa, poi si fa una seconda macinazione. Si fanno due operazioni, ma naturalmente si contemprano nella nostra legge queste due operazioni; possono essere due, possono essere tre macinature; si deve eseguire in sostanza l'articolo 1, il quale dice che per ogni quintale si devono pagare lire 2.

Per conseguenza, a mio giudizio, non vedo nessuno degl'inconvenienti che ci vedeva l'onorevole Araldi, e mi pare che l'emendamento dell'onorevole Sanguinetti possa essere accettato.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare l'onorevole Salvagnoli.

SALVAGNOLI. Io prego la Commissione di darmi uno schiarimento.

L'articolo, come è redatto, porta un gravissimo danno all'industria agraria. L'onorevole Sella saprà meglio di me che alcuni cereali si danno ai bestiami semplicemente triturati, come le vecce, le fave, l'avena, e gli agricoltori in grande hanno anco delle macchine per triturare questi cereali, ma non per ridurli in farina.

Ora, colla riduzione dell'articolo come è presentata, si costringerebbe il fisco ad andare per tutte le case a vedere se vi sono o no questi meccanismi per uso agrario, e così si verrebbe a recare un grave danno a questa industria, senza arrecare un corrispondente vantaggio all'erario.

Per questa ragione io, mentre ritengo che forse si potesse limitare la disposizione proibitiva al solo grano, non vorrei che si estendesse a *tutti i cereali*. Io sono contrario a questo articolo.

PRESIDENTE. La parola spetta all'onorevole Araldi.

ARALDI. L'onorevole Sella vorrebbe che il nuovo articolo dell'onorevole Sanguinetti fosse accettato come una semplice dichiarazione di ciò che la legge intende per *macinazione*; ed egli suppone che questa definizione non metterebbe il fisco nel caso di dovere entrare nelle case dei privati e di potere colpire la triturazione grossa o fina, che potesse venir fatta dei cereali o di qualunque altra derrata. Ma io osservo che, se si accetta questa definizione della macinazione, al-

lora, a tenore dell'articolo 8: « Nessuno potrà macinare i generi indicati nell'articolo 1 senza essere munito di speciale licenza, per cui pagherà centesimi 50 per ogni macina od altro apparecchio di macinazione.

« La licenza dovrà rinnovarsi ogni anno.

« Se avranno luogo aumenti di macine o di altri apparecchi di macinazione, l'esercente dovrà ottenere una licenza suppletoria, pagando il diritto contemplato al primo comma di questo articolo. La licenza suppletoria sarà rinnovata contemporaneamente alla principale. » Ne verrà che nessuno potrà essere fornito di un pestello in casa propria senza pagare 50 centesimi e chiedere l'autorizzazione; poichè qui la macina sarebbe il pestello. E come nessuno potrebbe prescindere di avere un pestello in casa, nessuno così potrebbe evitare il pericolo di cadere nella multa comminata dall'articolo 18.

Faccio osservare all'onorevole Sella che non si può accettare per macinazione la semplice triturazione di cereali o di legumi o castagne con un pestello, e tanto più che, come bene osservava l'onorevole Salvagnoli, questa triturazione si fa generalmente per le biade che si danno al bestiame. E una volta che si comincia a pestare, chi è che può andare a definire la minutezza della polvere che se ne deve ottenere? Qualunque polvere, grossa o fine, sarà considerata sempre per farina dai nostri agenti del fisco, e per conseguenza io non vedo in ciò che si tolga il pericolo, per me gravissimo, che conterrebbe l'articolo proposto dall'onorevole Sanguinetti, ed alla cui gravità egli stesso non ha pensato forse prima di presentarlo.

Voci. Ai voti!

FERRARA. Domando la parola.

Voci. Ai voti! ai voti! Parli! parli!

FERRARA. Mi pare che gli onorevoli Salvagnoli ed Araldi non abbiano fatto attenzione alla redazione o almeno allo spirito che informa l'articolo dell'onorevole Sanguinetti.

Se mai la sua redazione non è esatta, si potrebbe rettificare; io non ci ho manco fatta grande attenzione, ma parmi aver capito quale è la tendenza di quest'articolo.

Non si vuole menomamente attraversare la libertà dei cittadini, di poter triturare un cereale qualunque di quelli che sono soggetti alla tassa di macinazione.

Si vuole soltanto che questa libertà non degeneri in un'operazione che non abbia altro scopo fuorchè quello di defraudare la tassa; poichè l'industria della macinazione si potrebbe forse artificialmente separare in due: l'una intenta a schiacciare il cereale, e l'altra industria di pura macinazione. In questo caso è certo che il numero dei giri su cui si pagherebbe la tassa verrebbe diminuito; e sarebbe questa una frode che farebbe il mugnaio. Quante volte nella legge si dice che, ove vi sia un principio di macinazione, si debba pagare la tassa, non ne viene la conseguenza messa

innanzi dall'onorevole Araldi, che, cioè, ogni volta che ci passi pel capo di pestare un po' di grano, il fisco possa venire a confiscarci e suggellarci il pestello; lo spirito dell'articolo proposto dall'onorevole Sanguinetti è quello di evitare le frodi; quando ciò sia provato, allora si applicherà questa disposizione.

Schiacciare il grano non è cosa nuova; v'è una specie di grano, chiamato *farro*, il quale si schiaccia per oggetto di cibo, ma non si riduce in farina; quest'operazione non sarebbe colpita dall'articolo, perchè espressamente vi è detto che, se non avvi il fine di *convertire in farina*, l'operazione non è nè vietata nè tassabile.

Avverta, per altro, la Camera che, senza la restrizione proposta dall'onorevole Sanguinetti, il granturco sfuggirebbe alla massima parte del dazio. Esso già è tassato per metà solamente che il grano; potendo liberamente sottoporlo ad una pestatura preliminare, si potrà risparmiare forse una metà del dazio, e così il granturco non pagherà che un solo quarto del grano.

PRESIDENTE. Rileggo l'articolo del deputato Sanguinetti, il quale è pure accettato dalla Commissione:

« Per gli effetti della presente legge saranno riguardate come macinazione la triturazione, la pestatura ed altre simili operazioni, tendenti a ridurre in farina i generi indicati nell'articolo 1, e sarà considerato come mulino ogni apparecchio con cui si facciano le anzidette operazioni. »

GIORGINI, relatore. Ho detto solo che non vedeva che ci fosse inconveniente nell'accettarlo.

CAVALLINI. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha la parola.

CAVALLINI. Io non posso fare a meno di addurre pochissime ragioni le quali, secondo me, consigliano il rigetto della proposta del deputato Sanguinetti...

SANGUINETTI. Mi lasci parlare. Lo ritiro.

CAVALLINI. Se lo ritira, siamo d'accordo. (*ilarità*)

SANGUINETTI. Lo ritiro, ma dichiaro che la mia proposta non aveva lo scopo che gli hanno attribuito gli onorevoli oppositori; non aveva che lo scopo di evitare che la legge potesse con una nuova industria essere su larga scala frodata; essa non mirava, nè nella intenzione nè nella sua applicazione, a rendere vessatorio il fisco, e tanto meno a violare il santuario domestico col correre dietro alla piccola frode, ad evitare la quale non c'è neanche convenienza finanziaria. Questa non era nè può essere mia intenzione.

PRESIDENTE. Leggo l'articolo 21:

« Gli impiegati dello Stato od altri pubblici agenti che si rendessero colpevoli di collusione nella macinazione di contrabbando, incorreranno nella destituzione e nel triplo della multa stabilita dalla presente legge, ed in caso di corruzione, saranno puniti inoltre colla interdizione dei pubblici uffici, e con una multa speciale, che raggiunga il triplo del valore delle cose pro-

messe o ricevute, e la quale non potrà essere minore di 250 lire, senza pregiudizio del disposto dalle leggi penali generali. »

Metto ai voti quest'articolo che ho letto, coll'aggiunta proposta dall'onorevole Barazzuoli ed accettata dalla Commissione.

(È approvato.)

Leggo l'articolo 22:

« Per la provvista ed applicazione dei contatori, di cui all'articolo 2, viene stanziata nella parte straordinaria del bilancio passivo del Ministero delle finanze del corrente esercizio la somma di lire 6,000,000. »

A quest'articolo vi è l'emendamento dei deputati Fiastrì, Fabris, Arrigossi, Pècile, Concini, Marcello, Massari Stefano, Bortolucci, Salvago, Serafini, Sartoretto, ed è il seguente:

« Per la provvista ed applicazione in via di esperimento dei contatori o d'altri congegni meccanici, di cui all'articolo 2, viene stanziata, nella parte straordinaria del bilancio passivo del Ministero delle finanze del corrente esercizio, la somma di un milione di lire. »

L'onorevole Fiastrì è il primo che ha sottoscritto. È presente?

FIASTRI. Sì.

PRESIDENTE. Ha facoltà di svolgere il suo emendamento.

FIASTRI. Signori, io non avrei altro da aggiungere a ciò che ebbi l'onore di dire nella penultima tornata. Unicamente io ricordo che per due argomenti specialmente mi feci a proporre, insieme agli altri firmatari, quell'emendamento, cioè che la somma di 6 milioni fosse limitata ad un milione soltanto. Io dissi che, prima di avventurare le finanze dello Stato in una spesa così significativa, occorreva ricorrere ad una larga scala di esperimenti; esperimenti da tentarsi nella stessa applicazione della legge. Dissi ancora che era molto conveniente il fare costruire tutti questi ordigni nelle fabbriche dello Stato.

Per queste due ragioni segnatamente io feci quella proposta. Il signor ministro accettando le modificazioni portate all'articolo 9 pare che ammettesse l'opportunità di sperimentare largamente il contatore, prima di estenderlo alla generalità dei mulini; perciò io sarei lusingato che la spesa di sei milioni potesse essere ridotta se non ad un milione, a somma però molto minore, senza pregiudizio dello scopo che la legge si propone.

Io dirò che sei milioni in contanti nell'anno che corre saranno poi realmente un sacrificio maggiore, poichè noi abbiamo un disavanzo nel bilancio. Questi sei milioni bisognerà quindi farli saltar fuori con qualche mezzo straordinario, sia che voi usiate dei fondi dell'asse ecclesiastico, sia che ricorriate a prestiti, sia che in altra maniera voi dobbiate procurarli. Pensate, o signori, che i sei milioni diventeranno una

somma ancora maggiore, e il sacrificio che s'impone alle finanze dello Stato per applicare una tassa, sarà poi di gran lunga più rilevante di quello che si propone la disposizione stessa dell'articolo 22.

Io non aggiungo parole perchè mi sembrerebbero inutili; le vostre convinzioni saranno quelle che detteranno il suffragio a quest'emendamento o il rigetto.

PRESIDENTE. Chiedo se l'emendamento dell'onorevole Fiastri è appoggiato.

FIASTRI. Mi pare che sia sottoscritto dal numero conveniente per intendersi appoggiato.

PRESIDENTE. Sono dieci è vero, ma bisogna osservare se sono tutti presenti.

Chiedo se l'emendamento dell'onorevole Fiastri è appoggiato.

(È appoggiato.)

CAMBRAÏ-DIGNY, ministro per le finanze. Io non posso nascondere alla Camera come, coerentemente a quanto dissi riguardo agli emendamenti precedentemente presentati, io non potrei accettare questo nella forma in cui è stato proposto.

Quest'emendamento è coerente al concetto di quello che venne prima presentato dai medesimi proponenti, col quale si veniva in sostanza ad infirmare tutto l'insieme della legge su cui la Camera aveva già deliberato. Altrettanto accadrebbe qualora la Camera accettasse il presente emendamento. La Camera dopo avere stabilito che la legge si deve attuare per mezzo dell'apposizione di contatori di giri all'albero della macina, verrebbe ora a negare i mezzi per effettuare le disposizioni della legge medesima. Con questo non intendo insistere sulla cifra proposta dalla Commissione, credo che basterebbe una somma assai minore. Si era calcolato sopra una cifra di 6 milioni per l'acquisto di 60,000 contatori, nella supposizione che i contatori non costassero meno di 100 lire ciascuno.

Ora, dalle indagini che ho fatto, ho veduto che è possibile avere i contatori ad un prezzo assai minore, e che difficilmente nell'anno si potranno applicare 60,000 contatori: quindi proporrei che la Camera riducesse questa cifra alla metà, e pregherei l'onorevole preopinante di ritirare la sua proposta la quale mi pare che turberebbe tutto l'insieme della legge. Avverto pure riguardo ai contatori che intendo fare il possibile per utilizzare l'industria nazionale in quanto potrà efficacemente ed utilmente essere impiegata nella costruzione di questi meccanismi. Ma non bisogna dissimularsi che l'industria nazionale non potrebbe darci un largo concorso. La perfezione in questo genere di macchine non si trova che in pochissime officine d'Europa, delle quali alcuna ve n'ha pure in Italia; ma non si può assolutamente promettere di affidare la costruzione dei contatori esclusivamente all'industria nazionale, senza annullare tutte le disposizioni che la Camera ha votate.

Io quindi pregherei gli onorevoli proponenti a voler ritirare questo emendamento, e in ogni caso pregherei

la Camera a voler ridurre a tre milioni la cifra portata in quest'articolo e votarlo nella forma proposta dalla Commissione.

FIASTRI. Quanto a me dichiaro di essere abbastanza soddisfatto e di accettare la proposta dell'onorevole ministro; quando nessun altro di quelli che hanno sottoscritto si opponga, credo si potrà ritenere per concordato.

PRESIDENTE. Dunque l'onorevole Fiastri lo ritirebbe per parte sua. Se gli altri suoi colleghi non fanno una dichiarazione contraria, s'intende che vi aderiscono.

Non rimarrebbe più che la proposta del signor ministro.

ARALDI. Domando la parola.

Sarebbe per una piccola aggiunta a questo articolo per metterlo in correlazione coll'altro, che fu aggiunto, per altri congegni che potessero poscia venire adottati dal Ministero.

Proporrei pertanto di dire: « per la provvista ed applicazione dei contatori od altri congegni meccanici. »

PRESIDENTE. Rileggo l'articolo 22 così emendato dal deputato Araldi e dal ministro:

« Per la provvista ed applicazione dei contatori ed altri congegni meccanici, di cui agli articoli 2 e ... (lasciandolo in sospenso), viene stanziata nella parte straordinaria del bilancio passivo del Ministero delle finanze del corrente esercizio, la somma di 3,000,000 di lire. »

(È approvato.)

Ora è proposto un altro articolo del deputato Ricciardi da interpersi fra il 22 e il 23, il quale diventerebbe il 24, così concepito:

« Le provincie sono autorizzate ad assumere a loro carico il contingente provinciale della tassa sul macinato, sovrimponendo l'equivalente sopra altri cespiti nei modi prescritti dalla legge. Una legge speciale determinerà il contingente di ogni provincia. »

Mi pare che questo articolo non possa più conciliarsi con le disposizioni già votate.

RICCIARDI. E perchè?

PRESIDENTE. Perchè qui si propone una nuova disposizione fondamentale. Si tratta di un contingente provinciale da applicarsi. Cionondimeno ella ha facoltà di svolgere il suo emendamento, onorevole Ricciardi, e vedremo come saprà conciliarlo colle disposizioni già votate.

RICCIARDI. Non avezzo a farmi bello delle penne altrui, dirò che il concetto contenuto nella mia proposta, non è mio, ma di uno dei miei onorevoli colleghi della Sinistra, il quale, peraltro, vedendo le nostre file assai diradate, non è stato abbastanza temerario, siccome lo sono io in questo momento, per ingaggiare la battaglia, e dire, siccome io dico:

Ricciardi sol contro la Destra tutta! (*Si ride*)

Signori, io considero questa legge come una macchina molto pericolosa. Ora, credo far atto di buon cittadino, proponendovi una valvola di sicurezza. La valvola di sicurezza consiste nel mio articolo addizionale.

Badate, o signori; in questo momento il paese si agita; ci sono qua e là degli scioperi; questi scioperi, forse, si muteranno in tumulti, e ai tumulti potrà succedere qualche cosa di peggio. (*Mormorio a destra*)

Io mi credo nel debito, non dirò qual deputato, ma quale semplice cittadino, di adoperare gli ultimi sforzi onde evitare i mali che questa legge può ingenerare. Io credo che ove le popolazioni sapessero che le provincie, le quali non vogliono sottostare a questa gravissima imposta, possano liberarsene per via d'un voto del loro Consiglio provinciale, ciò solo equivarrebbe ad un calmante.

Noi abbiamo fortunatamente nove mesi di tempo, poichè questa legge non andrà in vigore che al 1° gennaio dell'anno venturo. In questo frattempo i Consigli provinciali, sia nella loro Sessione ordinaria di autunno, sia in una Sessione straordinaria, mediante l'invito dei prefetti, potranno risolvere se debbano o no subire una tale imposta. (*Interruzioni a sinistra*)

Ma si dirà... prego il signor presidente a volermi ottenere un po' di silenzio.

PRESIDENTE. Si raccomandi anche dalla parte sua, perchè sovente i rumori vengono dai suoi vicini.

RICCIARDI. Pur troppo, e da chi meno di tutti dovrebbe interrompermi.

Ci sarà ancora un altro vantaggio per le provincie che non vorranno sottostare alla tassa, cioè eviteranno la spesa gravissima dei contatori, mentre allo Stato si eviterebbe quella di tre milioni, ove tutte le provincie d'Italia respingessero colla tassa sul macinato il sistema dei contatori.

Io credo che la Commissione non dovrebbe rigettare questa mia proposta; e siccome essa mi sembra assai grave, e però degna di venire studiata, io proporrei che la votazione di quest'articolo fosse differita a domani, cioè dopo che la Commissione avesse dette le sue ragioni pro o contro. Ma lì, su due piedi, mentre la Camera non mi sembra neppure in numero, io credo che non lo si possa votare.

Signori, io ho creduto di dover fare un ultimo sforzo a far sì che questa legge riuscisse meno esiziale. Finirò col fare alla Camera una dichiarazione.

Io credo funestissima questa legge. Pure, votata che sia, diventando legge dello Stato, noi, i quali siamo da lungo tempo avvezzi a fare ogni sforzo nell'interesse dell'unità nazionale, ad ovviare ai guai creati dagli errori della maggioranza e dei vari Ministeri, che si sono succeduti al potere, ci adopereremo alacramente, anche sacrificando quell'avanzo di popolarità di cui godiamo, a far sì che le popolazioni persistano nell'eroica pa-

zienza, di cui hanno dato finora prove sì numerose. (*Bene!*)

PRESIDENTE. Domando se è appoggiato quest'emendamento.

RICCIARDI. Scusi, signor presidente; io ho proposto che la Commissione lo esamini.

PRESIDENTE. Esso è stampato da parecchi giorni: s'immagini se la Commissione non lo ha già esaminato!

RICCIARDI. Non sarà, io credo, un gran male il differire una risoluzione fino a domani, e la risposta della Commissione sia pure un *no*, mi persuaderà meglio.

PRESIDENTE. Ma c'è speranza che la discussione della legge sia terminata oggi, e non conviene sospenderla per un più lungo esame di questa proposta che è nota a tutti. Il tempo è prezioso.

RICCIARDI. In questo caso ritirerò la mia proposta.

PRESIDENTE. « Art. 23. La presente legge andrà in attività col primo gennaio 1869, e a datare da tale giorno le disposizioni dell'articolo 5 del decreto legislativo 28 giugno 1866, n° 3023, saranno applicate eziandio ai redditi provenienti dai titoli del debito pubblico, pei quali si riscuoterà l'imposta di ricchezza mobile, mediante ritenuta all'atto del pagamento degli interessi fatto dal tesoro, così all'interno che all'estero. »

A quest'articolo i deputati Bembo e Collotta hanno proposto il seguente emendamento:

« La presente legge andrà in attività col primo gennaio 1869.

« Col primo luglio poi dell'anno corrente le disposizioni dell'articolo 5 del decreto legislativo 28 giugno 1866, n° 3023, saranno applicate eziandio ai redditi provenienti dai titoli del debito pubblico, pei quali si riscuoterà la imposta di ricchezza mobile, mediante ritenuta all'atto del pagamento degli interessi fatto dal tesoro, così all'interno come all'estero. »

L'onorevole Bembo ha facoltà di svolgere, se lo crede, il suo emendamento.

BEMBO. L'articolo 23 applica ai redditi provenienti dai titoli del debito pubblico lo stesso sistema di percezione d'imposta sulla ricchezza mobile che, in base al decreto legislativo 28 giugno 1866, è applicato agli assegni fissi personali che si pagano dal tesoro per-conto erariale; cioè il sistema di percezione mediante ritenuta sia all'interno che all'estero.

Posto dunque il principio che anche i possessori dei titoli di debito pubblico sono soggetti all'imposta della ricchezza mobile come qualunque altro, e ciò per la legge 14 luglio 1864, e che la ritenuta non è una nuova imposta, ma un mezzo di percezione di una imposta esistente, un mezzo con cui evitare gl'inganni, la delusione, le frodi; io credo che noi saremo pressochè unanimi nelle nostre conclusioni. Se vi ha divergenza di opinione, ciò sta nell'applicazione di questa misura anche all'estero.

L'onorevole ministro delle finanze diceva, in un suo recente discorso, che non gli sembrava nè equo, nè giusto, nè forse utile che il Governo imponga allo straniero una tassa colla quale gli ritenga una parte di quanto egli si era obbligato a pagargli. Veramente a me pareva di aver dimostrato il contrario quando ho preso la parola nella discussione generale. Ho portato l'esempio di alcuni Stati d'Europa, ho recato l'esempio dell'America; ho ripetute alcune parole pronunziate dal ministro Pitt al Parlamento inglese, ne ho riportate altre proferite dall'onorevole ministro Broglio in questa medesima Aula. « Quando gli esteri, egli disse, si sono fatti prestatori del nostro Stato, hanno incorso la medesima nostra sorte, si sono imbarcati nella nostra nave. Noi vogliamo salvare loro, come vogliamo salvare noi, ma è necessario che anch'essi cooperino come cooperiamo noi alla manovra. » Con queste parole egli intendeva dimostrare che l'imposizione di una lieve tassa non fa altro che assicurare il capitale.

Per questo io avrei desiderato che l'onorevole ministro delle finanze invece di ripetere quelle ragioni d'equità e di giustizia, che io ed altri abbiamo combattuto, confutasse quegli argomenti che noi avevamo addotto, onde provare che l'equità e la giustizia volevano appunto il contrario. Dirò un'altra cosa. Alcuni hanno osteggiato d'inserire nella presente legge questa misura di percezione, e, a dire la verità, non ne era forse persuaso nemmeno io. Io non intendeva che questa misura dovesse entrare nella legge del macino con cui non ha assolutamente nulla a che fare, nè manco nella legge d'imposta sull'entrata la quale forse troppo precipitosamente è stata sotterrata dagli uffizi. Ma siccome alcuni riguardano questa misura come un correttivo alla legge del macino, ed altri la posero come una condizione *sine qua non* per votare la legge del macino; così credo che quest'articolo debba stare dov'è, precisamente nella legge che noi stiamo per votare; imperocchè questa questione deve essere risolta nel momento in cui si fa nuovo appello alle forze contributive del paese, nel momento in cui s'impone qualche sacrificio alle classi inferiori.

Il paese non accetterà le nuove imposte, disse un giorno l'onorevole Crispi, e ripeté poscia l'onorevole Minghetti, il paese non accetterà le imposte nuove se non quando voi avrete efficacemente comprovato di avere introdotte le economie possibili nei bilanci non solo, ma anche di avere ottenuto dalle imposte e dalle tasse vigenti tutto il frutto possibile che esse possono somministrare.

Io ritengo adunque che, ammesso il principio che la ritenuta debba eseguirsi sì all'interno che all'estero, inquantochè, se non la si facesse anche all'estero, diverrebbe assolutamente illusoria, credo che il mio emendamento non possa trovare opposizione nè presso

l'onorevole ministro, nè presso la Commissione; e quindi abbia ad essere accolto dalla Camera.

L'onorevole ministro disse un giorno che dei 328 milioni, i quali costituiscono l'intera somma degl'interessi della rendita pubblica, soli 28 furono notificati; in guisa che, sopra 300 milioni, noi non abbiamo percepito alcuna tassa od imposta di ricchezza mobile.

Dico il vero, io aveva proposto un altro emendamento, che, cioè, questa misura dovesse aver luogo col 1° luglio dell'anno corrente. Senonchè, avendo la Commissione ed altri accennato ad alcuni inconvenienti che ne deriverebbero, qualora la Camera lo adottasse, io lo modifico in questo senso, che, cioè, sia dichiarato che la ritenuta avrà effettivamente luogo col 1° gennaio 1869; altrimenti, secondo l'articolo come è concepito, interpretandolo un po' largamente, potrebbe avvenire che la ritenuta effettivamente non avesse luogo che col 1° luglio 1869.

In questo senso io ho modificato l'emendamento che aveva proposto, e che fu sottoscritto anche da alcuni altri miei amici e colleghi.

L'emendamento suona adunque così:

« La presente legge andrà in attività col 1° gennaio 1869, e a datare da tal giorno le disposizioni dell'articolo 5 del decreto legislativo 28 gennaio 1866 saranno applicate eziandio ai redditi provenienti dal debito pubblico, pei quali si riscuoterà l'imposta di ricchezza mobile, mediante ritenuta all'atto del pagamento degli interessi fatto *da quel giorno* dal tesoro, così all'interno come all'estero. »

Così sarà spiegato che la ritenuta effettivamente avrà luogo col 1° gennaio, non che col 1° gennaio decorrono le disposizioni del decreto 28 giugno 1866: si perderebbero sei mesi.

Questo è l'emendamento che io propongo alla Camera. Terminerò queste brevissime parole con la medesima avvertenza che ha fatto l'onorevole Chiaves allorchè ha raccomandato alla Camera il suo ordine del giorno sulle economie da farsi nell'esercito di terra e di mare.

Il nostro emendamento può essere votato dall'uno e dall'altro lato della Camera, prescindendo da qualunque opinione sulla legge del macinato, poichè con esso non si tratta d'altro che di affermare che questa imposta, la quale sfuggiva all'erario, deve essere d'ora in poi effettivamente pagata, perchè essa ci renderà circa 24 milioni all'anno.

PRESIDENTE. Si compiaccia d'inviare al Seggio questo emendamento, perchè mi pare che l'abbia ancora modificato.

All'articolo 23 il deputato Araldi ha proposto questa aggiunta:

« Però la restituzione della tassa prescritta dall'ultimo alinea dell'articolo 6 non comincerà a decorrere che col 1° aprile dell'anno suddetto. »

Darò più tardi la parola all'onorevole Araldi per sviluppare questa sua aggiunta.

Vi sono molti iscritti sull'articolo 23; il primo è l'onorevole Briganti-Bellini Bellino, cui darò la parola.

BRIGANTI-BELLINI BELLINO. Signori, deve essere veramente una prova della persistenza nella profonda convinzione il venir a parlare contro la proposta che ci viene nello stesso tempo in questa legge dalla Commissione, mentre un'altra legge è stata proposta dal ministro, il quale per conseguenza ne deve ammettere il principio, e che venga a parlare nell'Aula, dove, non sono ancora due anni, questo stesso principio venne approvato. Quindi non vi farà meraviglia se un omero così frale come il mio tremi sotto il grave pondo, come dice il poeta, dell'incarico che mi sono assunto.

Vi ripeto che la mia scusa nell'avere quest'ardire avanti di voi sta in una convinzione profondissima.

La questione, che ora si tratta, non può essere una questione di partito politico. Io non ignoro che una grandissima parte degli amici coi quali sono abituato a votare accetterà il principio posto dalla Commissione della quale io mi onoro di far parte. Nel seno di questa io fui su questa sola questione dissidente ed ebbi per compagni con me nella Commissione taluno dei nostri colleghi che siede dall'altra parte della Camera; e l'onorevole Ferracciu, il quale presiedeva l'adunanza di quella parte di deputati dei quali l'onorevole Correnti vi espose gli intendimenti e le idee, è iscritto per parlare nello stesso senso in cui io parlo. Ciò esclude qualunque questione di partito politico nella vertenza attuale.

Ma c'è una ragione la quale è trapelata nei vari discorsi che si sono uditi, una ragione di opportunità che conduce a votare questo modo di percepire la tassa sulla rendita anche molti di coloro i quali tante altre volte l'hanno respinta.

Il ministro non può respingere il principio, lo comprendo, egli che questo principio ha già introdotto in un'altra legge. Ignoro veramente le ragioni che lo indussero a ciò fare, perchè questa disposizione si introdusse quasi vergognosa in un inciso di un articolo e non meritò neppure l'onore di averne uno speciale. Nella relazione che precede quella legge, io andai invano a cercare le ragioni che mi spiegassero questa sua determinazione. La Commissione, che esaminò la legge sulla macinazione dei cereali e la quale ha prese le mosse prima anche del Ministero a proporvela, non ha creduto neppure essa di dovervi spiegare i motivi perchè ciò facesse, e neppure reputò necessario o utile di dovervi dire perchè essa la introducesse in un progetto di legge che di questa materia non aveva avuto incarico di occuparsi. La Commissione del macinato esaminò, è vero, la questione finanziaria generale, e io non intendo di rimproverarvela, ma tuttavia

resta il fatto che non disse perchè questa sola disposizione tassativamente introdusse e formulò in un articolo di questa legge.

Queste ragioni, che non furono scritte nè dalla Commissione nè dal ministro, trapelarono nella discussione, ed anche testè l'onorevole Bembo, con quella franchezza che lo distingue, ce le ha francamente manifestate.

Questa tassa si propugna perchè si crede che la legge del macinato sia una tassa sul povero, e si contrappone a questa tassa sul povero un'altra che si dice sui ricchi.

Francamente io provo il bisogno di dire alla Camera che questa è una teoria sulle tasse che non comprendo: io non comprendo come ci siano tasse sui ricchi o sui poveri in particolare.

Io so che i poveri pur troppo non pagano tasse, e dico *pur troppo* per essi, perchè veramente sarebbero molto soddisfatti di pagarle; non pagano perchè non hanno di che nè su che pagare, perchè non posseggono, perchè non hanno ricchezza.

Altra volta v'era una tassa che pesava sui poveri, ed era la tassa che pesava sull'unico patrimonio che il povero abbia, che sono le braccia, ed era quella che in termini di convenzione si chiamava la *corvée*: ebbene, fortunatamente, questa tassa ora è scomparsa dalla civile Europa, e non figura più in alcun Codice civile.

La tassa sui poveri si chiamava *oppressione*, la tassa sui ricchi come si chiamerebbe? Si chiamerebbe *insurrezione*, si chiamerebbe *ingiustizia*, il *socialismo*.

Signori, in materia di tasse quello che deve prevalere è la giustizia, e la giustizia si trova nella proporzionalità, in questo principio santissimo che sta scritto nel nostro Statuto. La tassa non può essere che proporzionale, e quindi ognuno paga nella misura dei suoi averi. Non c'è tassa sui poveri, come non c'è tassa sui ricchi, perchè sarebbero ingiuste ambedue.

Io ho voluto esporre queste brevi considerazioni come una protesta contro questa compensazione che io considero come impolitica ed immorale, quella cioè d'imporre una parte di cittadini in compenso d'un'altra imposta che sia stata addossata ad un'altra parte.

Ma mi sentirò dire: questa è una vostra opinione, potreste ingannarvi; ed io che ricònosco di andare soggetto ad ingannarmi più di qualunque altro che segga in questo recinto, conscio di questa mia debolezza, ho esaminato coscienziosamente, lungamente, con tutte le forze del mio spirito, con tutto il desiderio di trovare la verità, se per avventura non m'ingannassi e se veramente questa tassa fosse una che più direttamente colpisse i più ricchi.

Io confesso che non l'ho esaminata dal punto di vista di fare una compensazione, questo sarebbe contro le mie convinzioni; ma siccome era convinto che

la tassa sul macino non era una tassa sui poveri, avrei trovato ingiusto che si mettesse una tassa solamente sui ricchi.

E dopo l'esame ho dovuto riconoscere che questa non è una tassa sui ricchi, e se qualche cosa avesse mancato alle mie convinzioni, una voce infinitamente e senza confronto più autorevole della mia, la voce dell'onorevole Sella, vi ha supplito. L'onorevole Sella vi ha ampiamente sviluppato come la tassa, o ritenuta, non gravi minimamente quelle classi che si chiamano le più fortunate; ma ciò che mi sorprese fu una interruzione che all'onorevole Sella fece l'onorevole Crispi. Quando l'onorevole Sella disse che i suoi domestici, i suoi dipendenti avevano della rendita, mentre egli non ne aveva, l'onorevole Crispi l'interruppe, dicendo che questa era una prova di buon senso dalla parte di lui ricco...

CRISPI. Oibò! non ho detto questo sicuramente. Domando la parola per un fatto personale.

BRIGANTI-BELLINI B. Questa osservazione mi sembrò un po' strana, e mi sorprese che l'onorevole Crispi negasse il buon senso o almeno credesse che ne avesse meno quella classe che acquistava la rendita, anche quando era evidente che questa parte fosse la meno fortunata della società. Ma ciò che mi sembrerebbe più strano ancora sarebbe che, dopo le confessioni dell'onorevole Crispi, si volesse sostenere che su questa classe meno sensata e meno fortunata, debba gravare un modo di tassazione che io credo ingiusto e contrario al diritto; e a chi nacque meno ricco, e a chi ha, si suppone, meno intelligenza per collocare il suo scarso capitale, l'onorevole Crispi ora voglia aggiungere l'offesa di un gravame e di una ingiustizia.

Dopo l'onorevole Crispi, l'onorevole Dina ha detto le stesse cose. L'onorevole Dina disse che le classi lavoratrici sono quelle che posseggono più rendita. Infine addurrò un'ultima testimonianza, che certo non sarà rifiutata dall'altra parte della Camera, quella dell'onorevole Ricciardi, che nella seduta del 14 maggio 1866 si rallegrò che dalle mani dei ricchi la rendita fosse passata in quelle dei meno ricchi; anzi egli disse quelle di poveri (non credo che la frase possa essere giusta, perchè i poveri non possono acquistare rendita).

Io non tornerò a parlare per dimostrarvi quello che splendidamente, e con il suo brio naturale, vi ha detto l'onorevole Sella, ma confermerò quanto disse l'onorevole Ricciardi, e proverò che, benchè egli colla sua modestia non si presenti come un finanziere, in questa circostanza ha detta una verità che è molto profonda dal punto di vista finanziario. Egli ha detto che regolarmente la rendita consolidata dello Stato passasse dalle mani del ricco in quelle del povero, perchè veramente la rendita pubblica allorchè si emette entra dapprima nelle mani dei ricchi, nelle mani dei banchieri.

L'errore sta nel credere che non sieno i ban-

chieri quelli che si chiamano ricchi; i banchieri sono i ricchi, perchè quando non sono più ricchi, cessano d'essere banchieri.

Ma se i banchieri prendono la rendita quando se ne fa la emissione e la prendono facendoci dei grossi guadagni, ciò avviene perchè ne prendono grandi somme, nel modo stesso che i grossisti od incettatori che si vogliono chiamare, fanno grossi guadagni acquistando grosse quantità di mercanzie che poi distribuiscono ai venditori al minuto, i quali fanno guadagni minori, perchè ripartiti su piccole quantità. I banchieri acquistano la rendita in grande per poi rivenderla al minuto, e così fanno un vistoso guadagno, perchè, sebbene non sia grande la differenza tra il prezzo di acquisto e quello di vendita, ne viene all'individuo che fa tale operazione un largo beneficio per la grande massa di capitale sul quale va operando; ma su questo beneficio la ritenuta non ha alcuna influenza.

Inoltre i banchieri fanno due altre operazioni sulla rendita. Si fanno su tal proposito due generi di commercio, cioè il commercio semplice, modesto, reale, che consiste nell'acquistare rendita quando reputano che questa sia a buon mercato, per rivenderla quando è diventata più cara. Su questo commercio serio, reale e leale non ha alcuna influenza la tassa, perchè l'interesse del capitale è un piccolo accessorio per chi opera in vaste proporzioni sul capitale stesso, e la diminuzione dell'8 per cento che deve subire la cedola è già stata calcolata, perchè l'operazione non si fa sulla rendita, ma sibbene sul capitale.

Dove poi quest'influenza è nulla, è in un altro commercio che disapprovo, e che certamente non merita di essere favorito. Voglio parlare delle operazioni che si chiamano *a termine*, ossia dei giuochi di Borsa, come mi suggerisce un mio onorevole vicino. Queste operazioni che si fanno sulla rendita non sono che scommesse alle quali sono, per così dire, estranee le cartelle, come le cedole. Quindi su questa rendita supposta e non reale la ritenuta non produce alcun effetto, nè può produrne.

Mentre ho detto poco fa che i banchieri acquistano la rendita, ho soggiunto che l'acquistano per poi rivenderla.

Qui, a completare quanto vi espose l'onorevole Sella, aggiungerò che è naturale che la rendita vada a stabilirsi nei piccoli scrigni e sia preferita dalle piccole borse. Si impiegano nella rendita di preferenza quei capitali i quali, essendo troppo piccoli, non possono impiegarsi nell'acquisto di un campo, di una casa od altra proprietà immobile, che è pur sempre il supremo desiderio di molti, e persistono in quell'impiego, finchè non si accumulino successivamente abbastanza per poter impiegarsi in beni stabili, ossia finchè il loro proprietario cessi di essere meno ricco e lo divenga di più.

C'è l'altra specie dei risparmi di coloro che non

hanno abbastanza di che vivere del proprio e debbono adoperare la loro industria, le loro forze fisiche o la loro intelligenza in altre cose; e siccome la rendita è un investimento di capitali che dispensa da qualunque cura di sorveglianza e di amministrazione, così questi piccoli capitali vanno ad impiegarsi particolarmente in rendita, perchè permette a quelli che la possiedono di darsi ad altre occupazioni, mentre il capitale che essi hanno non basterebbe alla sussistenza loro e della loro famiglia.

Signori, voi vedete molte volte, e ne avete anche prova nella rendita nominativa, quante volte povere donne che non potrebbero amministrare un piccolo campo, che non potrebbero amministrare una casa, investono in rendita il loro denaro, e col poco lavoro delle loro mani guadagnano abbastanza per menare una vita parca e spesso stentata. Ebbene con la ritenuta sulla rendita che cosa fate? Voi colpite tutte le piccole rendite. Come potete discernere se questa povera vedova abbia o no 400 lire di entrata? Essa sarà molto addolorata nel vedere un esattore che gli domanda 24 lire su 300 che ne possiede di rendita; e ben più maravigliata sarà nell'apprendere, che questo è per l'imposta sui ricchi.

Ciò costituisce un'ingiustizia a carico di chi possiede la rendita pubblica, a carico di quelli veramente poveri che la posseggono, perchè rende impossibile il sottrarre le rendite che non arrivano al *minimum* di 400 lire d'imposta; e coloro che non arrivano a 400 lire, non vi dirò che siano dei poveri o dei mendicanti, ma certo non sono persone ricche.

LUALDI. Domando la parola.

BRIGANTI-BELLINI B. Ma se si dovesse trattare della tassa dei ricchi e dei poveri, classificazione che, lo ripeto ancora una volta, io respingo, ci sarebbe una tassa che veramente dovrebbe collocarsi fra le tasse sui primi, e questa sarebbe la tassa sull'entrata. Ebbene, o signori, io trovo molto strano che voi, che, per quanto sento dire, non accettate la tassa sull'entrata, vogliate piuttosto accettare quest'altra modalità di esazione d'imposte, la quale non è giusta, e certo non è così proporzionale come lo sarebbe la tassa sull'entrata.

Io, nel 1866, espressi delle opinioni contrarie a simili proposte, fondandomi sul rispetto alla fede pubblica; le mantengo, nè starò qui a ripeterle a voi, perchè molti le avranno intese, e perchè non hanno le mie povere parole tanto valore da essere sentite due volte.

Ma se io portai delle deboli ragioni, ce ne furono di quelli che ne portarono delle potentissime; ci furono di quelli che vi dissero come nell'Inghilterra vi siano 28,000 esenzioni sulla rendita, appunto perchè non raggiunge il *minimum* imponibile. Questa notizia fu sporta da un deputato il quale ora siede nei Consigli della Corona, e che in quel tempo era favorevole alla

ritenuta sulla rendita, e questi è l'onorevole Broglio.

Ma più grave è l'opinione espressa da uno che fu collega di molti di noi, che tutti quelli che lo hanno conosciuto grandemente rimpiangono; voglio dire l'onorevole Valentino Pasini. Il quale disse che imporre sul complesso della rendita che un cittadino possiede, non è punto la stessa cosa che imporre direttamente ed in se medesimi certi determinati titoli. Nell'un caso l'imposta cade sul titolo, ed è l'imposta sul titolo quella che si volle e s'intese escludere. Nell'altro caso non si tratta più di un'imposta specialmente applicata ad un titolo, ma sibbene di un'imposta prelevata sul complesso della rendita, qualunque ne siano gli elementi attivi e passivi, e così riguardo al residuo potere economico del contribuente che è il solo tassato.

Un'altra citazione importante è quella di uno dei predecessori del signor ministro delle finanze, l'onorevole Scialoja, il quale disse: non tassiamo la rendita pubblica, ma quella individuale del contribuente, di qualunque natura essa sia.

E ciò a ragione, perchè la rendita pubblica altro non è che un capitale cambiato in rendite perpetue.

Lascio un'altra citazione che per il suo valore giuridico e per l'importanza di chi espresse l'opinione dovrebbe fare un'impressione considerevole in questa Camera ed in ispecie sui deputati che seggono in faccia a me, ed è quella dell'onorevole Pasquale Stanislao Mancini. Io non la ripeterò perchè molti di voi l'hanno già sentita ed apprezzata nella tornata del 14 maggio 1866.

Ma sento un'obiezione che è molto ovvia. Mi si dice da più parti, e l'aveva già detto l'onorevole Bembo, le nostre finanze sono in gran bisogno, e prendere 28 milioni non è certo cosa dispregevole mai, ma nello stato attuale delle nostre finanze lo è meno che mai.

Ebbene, io uomo pratico non posso rifiutarmi dall'esaminare se veramente un gran sollievo alle nostre finanze da questa legge potesse venire.

L'onorevole Bembo mi pare che abbia parlato di 28 milioni, e 28 milioni sono una cifra importante, e che potrebbe farci pensare seriamente non a commettere un'ingiustizia, ma a vedere se si possa studiare meglio la questione e trovare un temperamento che possa accordare la proposta colla giustizia e col rispetto ai patti stipulati.

Ebbene, o signori, se voi farete un esame, vedrete che sfortunatamente questi 28 milioni sono un'illusione. Ed io non vorrei sembrare paradossale, ma io trovo che l'equazione si risolverebbe in una cifra negativa.

Esaminiamo un po' la cosa, prendiamo a parte la rendita, prendiamo la cifra del bilancio.

Sul bilancio troviamo una cifra di debito pubblico che riguarda le obbligazioni demaniali. Lo Stato ha emesso delle obbligazioni che sono state depositate, e sulle quali la società dei beni demaniali ha emesse altre sue obbligazioni.

Questa società prende l'interesse dal Governo e lo distribuisce a' suoi azionisti sui titoli da lei emessi. Su questi titoli si fa la ritenuta come si fa su tutti i titoli delle società anonime, per conseguenza non potete comprendere quelle altre obbligazioni che loro servono di garanzia senza contare due volte la stessa materia imponibile.

Troverete degli altri pagamenti di altre iscrizioni sul debito pubblico che comprendono interessi ed ammortizzazioni del capitale: anche su questi in gran parte non potete fare ritenuta, perchè non potete mai fare una ritenuta sul capitale.

È vero che vi sono certe teorie recentemente espresse da un ministro di una nazione, che non è la nostra, e che spero non saranno accettate dall'Italia, che impongono anche il capitale. Ma dei fatti e delle proposte del ministro austriaco parleremo dopo; ora torniamo a noi.

Avete dunque una parte di rendita iscritta sul bilancio sulla quale non potete fare la ritenuta. Avete 90 milioni di rendita nominale, ossia all'epoca del 10 marzo testè scorso erano 89,437,181 lire. Su questi non capisco che vi sia bisogno di ritenuta; gli agenti delle tasse, del tesoro sanno a chi appartiene questa rendita: se non la fanno denunziare, peggio per loro, ma non è certamente cosa che possa sfuggire all'occhio della finanza, se dessa fosse vigile.

Restano circa 170 milioni che si pagano ai portatori; 168 milioni di rendita 5 per cento e qualche milione 3 per cento; ma io metto, per fare la cifra rotonda, 170 milioni.

Io non so se alcuno di voi ha mai veduto chi si affolla alle tesorerie per riscuotere queste cedole, o se alcuno di voi è passato mai a Parigi nella contrada ove è il grandioso palazzo del banchiere Rothschild, di questo principe dei Cresi, ove si pagano le cedole dei nostri titoli. Se v'è passato all'epoca dei pagamenti, avrà veduto come in quella via si faccia stazionare uno squadrone di cavalleria perchè infinito è il numero degli accorrenti, perchè sono tutti portatori di piccola rendita; come avrebbe veduto che alle porte delle nostre tesorerie si affolla una quantità di gente delle classi inferiori, la quale si lagna e si lamenta perchè perde il tempo che è una parte del suo danaro. In Italia sfortunatamente il tempo non è denaro che pei poveri. Se quest'osservazione avessero fatto coloro che ora sostengono che la tassa sulla rendita è la tassa sui ricchi, forse cambierebbero d'opinione.

Ora, su questi 170 milioni solamente potete sperare di riscuotere la tassa che ora può sfuggirvi. Ebbene 170 milioni vi danno 13,600,000 lire.

L'onorevole Bembo ha detto testè che circa 28 milioni erano stati denunziati.

BEMBO. Domando la parola.

BRIGANTI-BELLINI B. Prevedo l'obbiezione dell'onorevole Bembo. Egli mi dirà che una parte di queste de-

nunzie sono di rendita nominativa. Ebbene, ammetterà almeno che una parte minima di rendita al portatore sarà pure stata notificata, e riduciamo il provento della tassa a 12 milioni soltanto. Vediamo ora se anche questi 12 milioni entreranno realmente nelle casse dello Stato.

A mio avviso, questi 12 milioni offriranno il modo di poter nascondere dell'altra ricchezza mobile anche più importante.

L'agente delle tasse andrà da un tale e gli dirà: come fate voi a vivere splendidamente, a dare delle feste, a tenere palchi nei teatri e splendidi equipaggi se non denunziate nulla? Non avete case nè poderi. D'onde traete il danaro per provvedere a questo vostro lusso, a quest'agiatezza, a questa splendidezza?

Egli risponderà: ho della rendita, non ho altro da denunziare. E quand'anco volesse spingersi l'esigenza a dire: mostratemi questa rendita, si sa che non è cosa difficile per un uomo ricco il trovarla in prestito per mostrarla all'esattore della tassa e così nascondere altri redditi che ora sono pure denunziati.

Quindi, fate bene attenzione, oltre il torto che voi portate ai principii, oltre all'offesa che voi portate ai patti convenuti, voi correte rischio anche di recar danno all'erario dello Stato, diminuendo i suoi introiti invece di aumentarli.

Voi dite che non c'è altro mezzo per ottenere la denunzia di questa rendita che la ritenuta. Io non lo so, ma certo se questo mezzo che voi proponete, invece di portare dei vantaggi deve portare degli svantaggi, non è quello che io proporrei.

Io ne proporrei qualche altro che credo potrebbe meglio assicurare quelle rivelazioni, e questo mezzo potrebbe trovarsi nell'aggravare le multe, nel domandare alla ricchezza mobile una somma fissa la quale facesse esercitare il mutuo controllo d'un contribuente sull'altro.

In ogni caso il signor ministro delle finanze non può aspettarsi da questa parte una grande risorsa, egli che propone di esentare dalla ritenuta lo straniero che metterà la rendita sulla testa propria, che la renderà nominale.

Io dirò al signor ministro che questo è un pericolo grandissimo ed un'ingiustizia, perchè la legge sulla ricchezza mobile evidentemente, all'articolo 10, l'assoggetta alla tassa nel luogo dove la ricchezza si crea, e si deve denunziarla dove si crea.

Io non so se sia stato fatto dall'amministrazione tutto quello che occorreva per ottenere le rivelazioni.

Un altro argomento. Si dice: lo han fatto le altre nazioni e salta al pensiero in questi giorni un esempio sul quale io accetto di discutere ben volentieri. Si dice: l'Austria ha vissuto di sovvenzioni. Questa potenza estenuata da guerre poderosissime ha superato le più pericolose crisi, le ha vinte colla sua perseveranza, è riuscita a trovar sempre chi di danaro la sovvenisse.

Ciò è vero finchè giunse ad amministrare le finanze il ministro De Bruck il quale impose una ritenuta del 5 per cento sulla rendita pubblica.

Invano i suoi successori, e soprattutto il signor Ple-ner, invano il *Reicksrath*, deplorarono questa fatale misura, il male era fatto; e l'Austria, quantunque si siano sentiti dei lamenti nel Parlamento, quantunque siano state poscia amministrate le sue finanze da persone che avevano intenzione di riparare al mal fatto, a cagione del cattivo indirizzo che si era preso, non potè più riuscire a rialzare il suo credito. Dopo di avere posta la ritenuta dovette ricorrere al solito sistema degl'imprestiti all'interno, ma sfortunatamente non bastarono, come accade sempre. Non si andò a lungo che l'Austria dovette ricorrere all'estero. Allora che cosa accadde? I banchieri posero delle condizioni ferree ai nuovi prestiti che domandò il Governo. Chi avesse una collezione delle carte diverse che l'Austria dovette emettere con tutte le diverse condizioni che le furono imposte, avrebbe tutti i colori dell'iride.

CRISPI. Anche noi.

BRIGANTI-BELLINI B. Ha ragione l'onorevole Crispi; ed è appunto per ciò che io oso elevare la mia debole e non autorevole voce per impedirlo.

CRISPI. È un poco tardi.

BRIGANTI-BELLINI B. Meglio tardi che mai.

Finalmente, o signori, l'attuale ministro austriaco delle finanze, che si chiama Blester, nell'imbarazzo in cui fu posto dallo stato delle cose, ha trovato un argomento strano. L'Austria col suo sistema, quel sistema reso necessario dalle condizioni di quell'impero, ha trovato che i suoi sudditi al di là della Leita non hanno voluto sopportare una parte del carico del debito pubblico. Ebbene che cosa si disse? È naturale che lo sopportino gli altri sudditi. Ma anche per questi come per quelli c'è una Rappresentanza, c'è un Parlamento, e quei Cisleitani hanno cominciato a reclamare e dire: perchè dobbiamo noi pagare per i Transleitani? E il ministro ha trovato che ancora essi avevano ragione, ed io sono con lui. Solamente il ministro Brestl è venuto a una risoluzione che non fa certo onore alla logica, ed ha detto: se questi milioni, che non vuol pagare nessuno, li pagassero i creditori! Essi non hanno rappresentanza e non m'inquietano; ed ha proposto di ritenere loro il 17 per cento decimando il capitale.

Questa è la teoria dello Stato onnipotente, il quale disfà le condizioni accettate dallo Stato contraente e si assolve dal peccato di mancare di parola: io non l'accetto. Ho fiducia nella sua lealtà e nella probità del popolo austriaco.

Come la stampa tedesca tutta s'è scagliata contro le proposte del ministro austriaco, spero che saranno respinte dal Parlamento dei buoni e nuovi nostri amici leali; ma, se ho fiducia nella onestà e nel rispetto ai

trattati nei Tedeschi, non ho meno fiducia negli Italiani.

Io prevedo pur troppo gravi pericoli quando si entri in questa via in cui s'è messa l'Austria: poichè, quando uno, per un errore inconcepibile di mente, è persuaso della bontà, della giustizia d'una misura ingiusta, non c'è più ragione per fermarsi.

Un onorevole nostro collega, pel quale io professo altissima stima, l'onorevole Barazzuoli, è venuto a proporre una tassa del 12 per cento. Debbo però dire che egli m'ha confessato che, accortosi dell'errore che c'era in questa tassa, ritirava il suo emendamento.

Ma, quando un uomo così stimabile, un avvocato così distinto, com'è l'onorevole Barazzuoli, ha potuto essere indotto in errore a questo proposito, non è poi molto difficile che molti altri possano incorrere in questo pericolo e nelle fatali conseguenze dell'errore stesso.

Si è pure parlato dell'Inghilterra. L'Inghilterra ha imposto, è un pezzo, la tassa sulla rendita.

L'onorevole ministro di finanze difenderà la sua proposizione, dicendo che pur troppo l'Italia ha ancora bisogno di credito, e che dovrà rivolgersi agli stranieri, e citerà l'esempio dell'Inghilterra. L'Inghilterra ha stabilito la ritenuta sulla rendita anche per gli stranieri allorchè il suo credito era ben assicurato, poichè questo è accaduto non prima del 1842.

Per noi pur troppo non è finita l'era degli prestiti, non è finita l'era in cui l'Italia debba ricorrere ai capitali stranieri per sviluppare le sue interne ricchezze.

La conversione (intendo la conversione onesta), questo supremo desiderio, questo scopo a cui tendono le speranze di tutti quelli che si occupano di finanza in Italia, vi sfugge, perchè anche questo non si fa che quando si ha fiducia.

La Francia, o signori, nel 1816 si trovava in uno stato molto peggiore di quello nel quale l'Italia ora si trova; la Francia era stata vinta dall'Europa coalizzata; la Francia soffriva delle conseguenze della rivoluzione e delle conseguenze della guerra lunga e disastrosa; la Francia non aveva strade, non aveva più esercito, non aveva più marina; avea il miliardo degli emigrati, era in uno stato di dissoluzione; e mentre era in questo stato, nel 1816, un ministro, il signor Villèle, potè avere la soddisfazione di effettuare la conversione.

Ora vengo alla proposta dell'onorevole ministro. (*Susurro*)

PRESIDENTE. Scusi, ora non è in discussione altra proposta che quella della Commissione; quella del ministro delle finanze non è ancora in deliberazione.

BRIGANTI-BELLINI B. Accetto il suo richiamo.

PRESIDENTE. Questo le dico per non entrare in un campo diverso dalla discussione.

BRIGANTI-BELLINI B. Accetto, come sempre, con molta deferenza l'avvertimento dell'onorevole presidente, e cesso sul momento dal parlare della proposta ministeriale; ma egli non mi vorrà impedire di dire due parole sul modo col quale l'amministrazione ha fin qui esatta la tassa della ricchezza mobile.

Prima di venire ad una misura, ch'io reputo disastrosa, cosa ha fatto l'amministrazione per invitare i cittadini residenti all'estero, e i quali, per le disposizioni dell'articolo 10 della legge sulla ricchezza mobile vanno soggetti all'imposta, a rivelarla?

Che cosa ha fatto per invitare gli stranieri, che pure son colpiti da quell'articolo? Ha preso mai nessuna misura l'amministrazione per conoscere la loro rendita nel luogo della creazione? La legge dà una dimora, e questa dimora è il luogo dove la rendita si crea. Io vorrei in quest'occasione dire che le tasse vigenti possono rendere molto di più; ma che l'amministrazione può rivolgere la sua attenzione, perchè si faccia tutto quello che occorre perchè di più esiga, e che sarà forse questa una non lieve risorsa per il nostro tesoro e per i nostri bilanci, senza avere ricorso a dei mezzi che io non approvo.

L'onorevole Dina, che è fautore di questa misura (cito dei testimoni che non sono sospetti), disse che per attivare la ritenuta occorre non aver bisogno più di imprestiti, e di fare il pareggio, perchè una volta intaccata la fede pubblica, l'onorevole Dina comprendeva col suo solito acume che non è più riparabile il male, testimone l'Austria, di cui parlava testè, testimone la Spagna, a cui non valgono sforzi per far risorgere il suo credito. Noi possiamo ancora avere delle risorse: facciamo rialzare il nostro credito, e allora alcune mie obiezioni resteranno sempre, ma potranno diminuire per altra parte. Quando chi vi ha prestato potesse essere certo di poter rientrare nel suo capitale sborsato all'epoca della emissione, manchereste pur sempre ad un patto facendo la ritenuta; ma pure, quando la rendita nostra fosse salita al pari anche della emissione, ci sarebbe sempre una specie di conversione, e si potrebbe dire: io vi rendo il vostro capitale. La Borsa veramente, o signori, ha dato segno d'essere contenta di noi.

Le Borse estere ed interne hanno dato favore alla nostra rendita, perchè hanno veduto che i rappresentanti della nazione italiana si sono messi per la buona via e pensano al pareggio; ma dal pareggio siamo ancora molto lontani. Io, grande fautore del pareggio, ho votato la tassa sul macinato, voterei la tassa sull'entrata, come voterò tutte quelle economie che non andassero al di là dei limiti, con tanta felicità e precisione d'espressione tracciati dall'onorevole Bargoni.

Signori, v'è modo forse d'intendersi e di annullare l'idea di questa misura. Disapprovo altamente che essa sia stata introdotta in questo disegno di legge, nel quale non c'era ragione che dovesse aver sede.

Quindi vi propongo che questa questione sia rimandata alla Commissione la quale dovrà esaminare le leggi che il Governo s'è obbligato di presentarvi in dipendenza dell'ordine del giorno Minghetti connesso all'ordine del giorno Bargoni. Vi propongo di togliere quest'articolo dalla legge del macinato. La Commissione che esaminerà le proposte del Ministero vedrà se non c'è modo di arrivare a quel principio di conciliazione che ha fatto sì che entrassimo nella via nella quale siamo entrati e che ha già acquistato all'Italia, e vostro n'è il merito, la simpatia delle altre nazioni. (Bravo! a destra)

PRESIDENTE. La parola spetta al deputato Fenzi.

CRISPI. Spetta a me per un fatto personale.

PRESIDENTE. Veramente non mi pare che vi sia stata occasione a fatto personale.

CRISPI. Parlerò quando vorrà il presidente.

PRESIDENTE. Parlerà quando avrà il suo turno, a meno che non insista sul fatto personale.

CRISPI. Aspetto che mi chiami il presidente.

PRESIDENTE. La ringrazio della deferenza.

L'onorevole ministro per le finanze ha facoltà di parlare.

CAMBRAY-DIGNY, ministro per le finanze. La Camera conosce l'opinione da me espressa in un'altra recente occasione intorno al gravissimo argomento che ora si discute.

La Camera ricorda come la ritenuta sopra la rendita proveniente dal debito pubblico fosse da me introdotta nel progetto di legge della tassa sulla entrata. Quindi essa intenderà come io non sorga oggi per oppormi recisamente al principio contenuto nell'articolo presentato dalla Commissione.

Io non voglio abusare della pazienza della Camera; quindi non esporrò tutti gli argomenti i quali mi consigliarono di produrre codesta proposta nella legge della tassa sull'entrata ove ha, secondo me, sede più adatta, nè tampoco tornerò a ripetere le ragioni per le quali io proposi nettamente in quella occasione che agli stranieri, i quali non hanno domicilio, nè stabilimento in Italia, non si facesse la ritenuta, quando poteva constatarsi in essi la proprietà della rendita.

Se io credessi che l'articolo, quale oggi è presentato dalla vostra Commissione, escludesse e questi e molti altri provvedimenti che, non bisogna dissimularselo, sono necessari per l'opportuna applicazione della tassa sulla rendita pubblica, io o mi opporrei alla introduzione di questo articolo in questa legge, o domanderei alla Camera di discutere a fondo tutti quei provvedimenti che crederei necessario di proporre in proposito. Ma esaminando con una certa attenzione l'articolo che la Commissione propone, parmi che esso non rechi pregiudizio a quegli ulteriori provvedimenti che io or ora accennava.

Infatti ecco quello che dice quest'articolo:

« La presente legge andrà in attività col 1° luglio

1869, e, a datare da tal giorno, le disposizioni dell'articolo 5 del decreto legislativo 28 giugno 1866, numero 3023, saranno applicate eziandio ai redditi provenienti dai titoli del debito pubblico, pei quali si riscuoterà, ecc. »

Ora, naturalmente, questa legge, quando parla di ritenuta, richiama le disposizioni legislative già in vigore per la ritenuta sopra altri cespiti d'entrata. Ma la Camera col deliberare in questo senso, a parer mio, non si preclude la via a cambiare quelle disposizioni legislative che regolarono la ritenuta finora; quindi non si preclude la via ad introdurre tutte quelle modificazioni che io avrei avuto in animo di proporre, quando si passasse a discutere la legge della tassa sull'entrata.

Parmi dunque di non pregiudicare il concetto ch'io mi sono fatto di questa questione, lasciando che la Camera deliberi come meglio crede intorno al principio della ritenuta sulla rendita nei modi e nei termini ora in vigore, secondo le leggi vigenti per altri titoli di entrata.

L'articolo in discussione ebbe evidentemente per iscopo di stabilire che l'imposta sul macinato non dovesse andare in vigore, senza che contemporaneamente si estendesse in modo efficace l'imposta sulla ricchezza mobile alla rendita pubblica.

Ora è questo un principio che io accetto volentieri; imperocchè tanto l'uno che l'altro di questi provvedimenti hanno carattere abbastanza grave da giustificare il desiderio che essi non siano isolatamente votati nè applicati, ma che siano invece accompagnati da maggiori e più estesi provvedimenti capaci tutti insieme di condurre all'equilibrio delle nostre finanze. E tale considerazione, signori, mi consiglia a non insistere perchè questa, ch'io considero come una deliberazione di massima, sia sospesa fino al momento in cui la Camera abbia a deliberare sull'altro progetto di legge che ho avuto l'onore di sottoporle. Considerato in questa guisa, e dal punto di vista ch'io ho avuto l'onore di esporre, l'articolo della Commissione, ritenuto soprattutto che, a termini dell'ordine del giorno proposto dall'onorevole Bargoni e approvato dalla Camera, queste disposizioni non vadano in vigore se non insieme ad altre le quali siano capaci di ristabilire l'equilibrio nelle nostre finanze, io non temo gran fatto che da questa misura possa venirne danno al credito dello Stato.

Ma non posso dissimulare alla Camera come per rassicurarmi occorran tutte quelle cautele che io sono venuto di mano in mano accennando, e questa considerazione m'induce a dichiarare francamente che non accetterei l'emendamento proposto da alcuni onorevoli deputati e propugnato dall'onorevole Bembo, imperocchè io credo che da quell'emendamento appa- risca l'intenzione di applicare questo sistema di esazione della tassa sulla ricchezza mobile, avanti che la

legge sul macinato vada in esercizio: e quindi in certo modo sparirebbe tutto quel vantaggio che io riconosco nell'attuazione contemporanea di questi provvedimenti, e sparirebbe pure quella specie di garanzia che i detentori di rendita hanno ed avranno dalla sicurezza che il Parlamento italiano ha deliberato un insieme di misure capaci di rimediare ai pericoli delle nostre finanze.

Adunque, nell'interesse delle finanze che da qualunque sebbene piccolo, sebbene inavvertito provvedimento, il quale contribuisse a danneggiare il credito pubblico, potrebbe incontrare gravissimo danno, prego gli onorevoli proponenti dell'emendamento a non volervi insistere. Li prego di considerare come, degli effetti di queste deliberazioni e di questi provvedimenti sopra il credito pubblico, io debba essere in misura di giudicare con abbastanza sicurezza, perchè essi possano credere che, allorquando io vengo nel mezzo all'Assemblea dei rappresentanti del paese ad accennare un pericolo simile, non lo faccia leggermente.

Qualora adunque la Camera accetti il concetto della Commissione d'introdurre questa disposizione nella legge, circondata, ripeto, da tutte queste cautele, io non ho nulla da opporre; ma pregherei la Camera a non accettare gli emendamenti i quali tendono ad aggravare la condizione di coloro che vengono tassati per questa disposizione.

PRASIDENTE. L'onorevole Fenzi ha facoltà di parlare.

FENZI. Signori, io ho chiesta la parola per dire poche cose intorno a questa gravissima materia. Ed in verità la mia intenzione, quando la chiesi, si era di fare poco più che una semplice dichiarazione, per dire quale fosse la mia opinione in proposito.

Epperò io non mi dilungherò in un seguito d'argomenti tali da confutare uno ad uno quelli addotti dall'onorevole Briganti-Bellini che mi ha preceduto; ma, per quanto lo si può parlando brevemente, mi sforzerò di farlo; e, come egli si è proposto di dimostrare, e l'ingiustizia della tassa che si vorrebbe in questo modo prelevare sulla rendita del debito pubblico, e la poca utilità della medesima, e la sua inopportunità, particolarmente come aggiunta alla tassa del macinato, io in poche parole mi propongo, se non di dimostrare, almeno di esprimere la mia profonda convinzione che la tassa è giusta, che questo modo di prelevarla è conforme alla legge, che potrà essere di non poca utilità per lo Stato, e che quando noi so- praccarichiamo d'una nuova gravissima imposta il paese, imposta cui si è dato un carattere assai grave, ed è stata resa in qualche modo impopolare, è opportunissimo che si ricorra a tutti i mezzi perchè si possa raggiungere lo scopo desiderato, di entrare in porto e giungere al pareggio. (Bravo! Benissimo! *a sinistra*)

Vediamo intorno alla giustizia di questo modo di

prelevare la tassa cosa ha detto il mio amico, l'onorevole Bellini, che siede su questi banchi e col quale abitualmente consento di opinioni.

Egli ha fatto un'esposizione di quella che egli considerava fosse la classe di cittadini che possedeva la rendita, ha cercato dimostrarvi che, non tanto i ricchi fossero detentori di essa, come lo fossero le mediocri e le piccolissime fortune, e da questo ne ha dedotto che la tassa era ingiusta, perchè andava a gravare più coloro che meno avevano, di quello non gravasse coloro che avevano di più.

A me pare però che non fosse questo l'argomento che bisognasse svolgere quando si voleva dimostrare che la tassa non fosse giusta, bisognava ricorrere ai principii della legislazione che reggono questa materia, bisognava andare a ricercare nelle nostre leggi se vi fosse qualche cosa che si opponesse a che si potesse prelevare la tassa della ricchezza mobile sulla rendita del debito pubblico per ritenuta, anzichè aspettare che spontaneamente i contribuenti venissero a dichiararla. Ora, io nulla trovo nella legge sul debito pubblico che osti a che si prelevi la tassa della ricchezza mobile anche sulla rendita del debito dello Stato; anzi l'articolo sul quale si fonderebbe l'argomentazione di coloro i quali credono che sia esente da ogni tassa, esplicitamente la dichiara esente soltanto da ogni tassa speciale.

Ed io ben mi ricordo (perchè anche allora io aveva l'onore di sedere nella Camera dei deputati), io ben mi ricordo che feci una interpellanza particolare all'onorevole ministro delle finanze affinchè fosse schiarita cotesta parola, e fino d'allora fu detto che quella parola esprimeva esattamente il concetto che si aveva, perchè dicendo *tassa speciale*, si voleva assicurare che la rendita sul debito pubblico non avrebbe potuto essere particolarmente colpita da una tassa; ma quando s'imponesse una tassa la quale venisse a cogliere tutta quanta la ricchezza mobile, anche la rendita del debito pubblico avrebbe dovuto contribuire.

Ed infatti, quando si fece la legge d'imposta sulla ricchezza mobile, che porta la data del 14 luglio 1864, si disse all'articolo 5 che: « Ogni individuo o ente morale sì dello Stato che straniero, è tenuto all'imposta sui redditi della ricchezza mobile che ha nello Stato... » e l'articolo 6 dice: « Sono considerati come redditi di ricchezza mobile nello Stato (paragrafo b) gli stipendi, le pensioni, le annualità, interessi e dividendi pagati in qualunque modo, e da qualunque persona per conto dello Stato. »

Dunque, mi pare che risulti chiaramente che nè la legge per la unificazione del debito pubblico del regno d'Italia, nè la legge della tassa sulla ricchezza mobile ostino affatto a che si possa prelevare questa tassa sulla rendita del debito pubblico per ritenuta, poichè la ritenuta non è che una modalità, e non può

far cambiare di natura, nè rendere più onerosa pel contribuente la tassa che si ha diritto di esigere.

Non fa cambiar di natura la tassa, io dico, benchè abbia udito persone intelligentissime sostenere il principio contrario. Si dice che la ritenuta fa cambiar di natura all'imposta, la quale in tal modo perde il carattere di una imposta personale e diviene un'imposta reale; ed in verità, se questo fosse l'unico esempio che si avesse della esazione della tassa sulla ricchezza mobile per ritenuta, io credo che vi sarebbe luogo di discutere su questo argomento. Ma noi percepiamo già per legge questa tassa mediante ritenuta sopra una quantità grandissima di valori: noi la percepiamo sulle azioni e sulle obbligazioni di tutte le grandi società di strade ferrate, di Banche, ecc.; noi la percepiamo ancora dai debitori per conto dei loro creditori, il che mi pare sia il caso veramente in termini. Dunque io non trovo che neppure l'eccezione che si vorrebbe dare, quella, cioè, che con questo sistema si venga ad alterare la natura dell'imposta, ridurla reale anzichè personale, possa essere validamente opposta in quest'occasione, poichè il principio è già applicato sopra vasta scala a moltissima parte delle rendite dei cittadini italiani.

Questo per me basta a dimostrare che il prelevare la tassa della ricchezza mobile sulla rendita del debito pubblico è perfettamente coerente alla giustizia.

In quanto poi a quella giustizia della quale faceva parola l'onorevole Briganti-Bellini, che temeva che si avessero ad andare a colpire i poveri anzichè i ricchi, o almanco i meno ricchi anzichè i veri ricchi, io dirò francamente che credo che vi sia molta parte di vero in quello che ha esposto l'onorevole preopinante. Io tengo per fermo che vi è un gran numero di persone poco agiate, le quali in qualche modo hanno consolidato i loro risparmi nel debito pubblico, e che verranno perciò ad essere colpite, mentre prima, contrariamente al disposto della legge, si sottraevano a questa imposta. Ma, quantunque il numero di tali cittadini meno agiati possa essere grande, sarebbe egli giusto che questi, i quali hanno sfuggito finora all'imposta, continuassero a godere di questa esenzione? Io non lo penso; io credo che quando noi abbiamo bisogno di ricorrere ad ogni espediente, ad ogni mezzo, purchè non sia contrario alla giustizia, per colmare il disavanzo, che anche questi cittadini debbano essere costretti a pagare per i risparmi che eventualmente possono aver impiegato nel debito pubblico.

L'onorevole Bellini vi diceva: ma cosa vi aspettate da questo modo di percepire la imposta sulla rendita? Forse i ventotto milioni cui aveva accennato uno degli onorevoli preopinanti? No, signori; essa vi renderà poco e potrà anzi essere sorgente di frodi.

Io non sono preparato a discutere di cifre, ma quello che è certo si è che oggi quasi tutta la rendita proveniente dal debito pubblico non paga.

È verissimo che pagano le obbligazioni demaniali, come lo stesso onorevole Bellini Bellino vi ha detto, ma sono ben poca cosa a fronte di tutto il nostro debito. La rendita iscritta nominativa che egli vi diceva avrebbe dovuto pagare anche senza l'applicazione della ritenuta, io ritengo per fermo, o signori, che o per un verso o per un altro sfugge alla tassa, e così potrà essere certamente colpita.

Gli altri titoli di debito che vengono rimborsati, oltre del frutto, anche di una parte del capitale, mi pare evidente che per la parte afferente alla rendita dovranno essere costretti a pagare; e la distinzione fra la porzione di capitale e la rendita sarà facile a farsi, poichè non si paga l'uno e l'altro sulla stessa cedola degli interessi semestrali, e in conseguenza se non saranno tutti i milioni che sono iscritti pel pagamento degli interessi e dell'ammortamento di quei titoli sopra i quali si possa operare la ritenuta per la ricchezza mobile, lo saranno per la grandissima parte perchè quella che si riferisce al rimborso del capitale non è che la parte minima.

Ora mi resterebbe a dire qualche parola sull'opportunità di questa tassa; ed invero io credo che, quando una volta si è provato che è giusta, che è utile, non valga la pena di spendere molte parole per dire che è anche opportuna, soprattutto quando il paese, quando l'erario pubblico si trova in così difficili condizioni e quando noi esigiamo dal paese supremi sforzi per salvarlo dalla rovina. È egli opportuno però che una misura di quest'importanza sia quasi incidentalmente connessa con una legge la quale si riferisce a materia affatto diversa? Io vedo che alcuni onorevoli colleghi, i quali pure sono favorevoli a che la tassa si percepisca mediante la ritenuta, credono che sia inopportuno che si colleghi con la legge che attualmente sta in discussione.

Dirò francamente che a me poco preme che questa misura abbia da figurare all'articolo 23 della legge sul macinato; poco mi preme che faccia parte di questa legge, ciò è questione di forma, è cosa affatto secondaria. Dirò di più che, a prima vista, non parve neppure a me che fosse bene scelto il posto, ma purchè si adotti il principio, poco monta che si stabilisca all'articolo 23 della legge che adesso è in discussione o altrove; quello che a me pare sommamente opportuno è che, quando arriveremo a dare il nostro voto a tutti quei provvedimenti che saranno necessari per giungere ad equilibrare il nostro bilancio, questa sia una delle misure che la Camera sarà chiamata ad approvare. (*Bene!*)

Voci. Ai voti! ai voti!

BEMBO. Domando la parola contro la chiusura.

PRESIDENTE. Domando alla Camera se intende di appoggiare la chiusura.

(È appoggiata.)

L'onorevole Bembo ha la parola contro la chiusura.

BEMBO. Vorrei dare una spiegazione del mio ordine del giorno.

PRESIDENTE. Le faccio osservare che l'ha già sviluppato.

Ora debbo anzitutto consultare la Camera se vuol chiudere la discussione.

Voci. Parli! parli!

FERRARA. Domando la parola.

PRESIDENTE. Contro la chiusura? Perchè ci sono molti iscritti.

BEMBO. Vorrei fare una semplice dichiarazione da durare un minuto, se la Camera mi consente.

Voci. Parli! parli!

PRESIDENTE. Essendo stata la chiusura appoggiata, non posso far a meno di consultare la Camera in proposito.

BEMBO. Interroghi la Camera se vuole accordarmi di fare questa dichiarazione.

PRESIDENTE. Ci sono altri che hanno chiesto di parlare.

Chi intende che la discussione sia chiusa, sorga.

(La discussione non è chiusa.)

Continuando l'ordine d'iscrizione, la parola spetta all'onorevole Donati.

DONATI. Signori, le leggi d'imposta intorno alle quali noi stiamo discutendo sono combattute coi più formidabili argomenti che si possano accampare in una Assemblea politica.

La legge del macinato dalla parte opposta della Camera fu combattuta in nome dei principii di umanità, quasichè coloro che intendono suffragare del loro voto questa legge fossero meno sensibili alle sofferenze delle classi più povere della società...

Una voce a sinistra. È così!

DONATI... di quelle classi verso le quali noi abbiamo debito, se non di speciale protezione, certo almeno di speciale pietà.

Oggi l'onorevole Briganti-Bellini combatte la legge sulla ritenuta della rendita in nome della pubblica fede, come se coloro che intendono appoggiarla del loro voto fossero risolti, ove occorra, a passare sopra la lealtà dei patti ed a compromettere il nome ed il decoro della nazione. Ma se ciò fosse, creda l'onorevole Briganti-Bellini, che da tutte quante le parti di questa Camera si sentirebbe il bisogno di postergare ogni considerazione al precipuo dovere di mantenere intatto il decoro della nazione; creda che da tutte quante le parti della Camera si udrebbe ripetere in risposta a simile progetto il famoso motto che Aristide tramandò alla posterità: *se è utile e non giusta, la cosa non è degna di noi.*

BRIGANTI-BELLINI. Domando la parola.

DONATI. Ma come già da una serie di illustri oratori si è dimostrato quanto siano vani i timori di coloro i quali paventano che l'imposta sul macinato debba riescire a danno specialmente delle classi povere, così

io credo che sarà agevole pur anco il provare che la legge sulla rendita non può essere contraria a quei principii d'onore e di equità, ai quali, come la presente discussione lo dimostra, non esitiamo a sottomettere noi medesimi e le nostre popolazioni ai più gravi sacrifici.

L'onorevole Fenzi vi ha dimostrato come l'imposta sulla rendita non offenda menomamente le leggi che già furono sancite dal Parlamento; come nè le leggi costitutive del Gran Libro del debito pubblico, nè la legge sulla ricchezza mobile si oppongano in nessun modo al principio dell'imposta sulla rendita pubblica. Io per certo non lo seguirò in questo campo dove egli ha già mietuti tutti gli argomenti che si potrebbero addurre.

Mi permetterò bensì di far osservare che la forma della ritenuta non offende menomamente quel principio ch'egli ha sostenuto, cioè che noi possiamo bensì imporre una tassa generale sulla rendita pubblica, ma non possiamo imporre una tassa speciale; e, poichè su questo proposito l'onorevole Briganti-Bellini ha rilevato come una tassa che, di sua natura, è personale, cioè quella della ricchezza mobile, si tramuta in reale allorquando viene prelevata mediante ritenuta, e diventa quindi speciale, così, scivolando anche su di ciò, ed associandomi nel resto agli argomenti addotti in contrario dall'onorevole Fenzi, rileverò come sia cosa grandemente difficile il distinguere tra tassa personale e tassa reale, come questa distinzione, che pare assai facile in teoria, sia più difficile assai constatare nella sua pratica applicazione.

Ricorderò come sieno lunghe e complicate le discussioni che fanno i giureconsulti sulla differenza tra statuti personali e statuti reali.

Ricorderò ancora come, in fine dei conti, l'imposta venga sempre di sua natura essenzialmente a ricadere sulla ricchezza. Perciò non vedo quale conseguenza si possa praticamente inferire da questa distinzione fra l'imposta reale e l'imposta personale, che pure venne accampata per combattere la ritenuta.

Ma altri più validi argomenti addusse l'onorevole Briganti-Bellini per combattere la ritenuta. Egli ha detto che la ritenuta impedisce che si possano applicare, nella percezione dell'imposta, quei temperamenti di umanità e di equità che la legge sulla ricchezza mobile ha pure assentito. Come potete voi, dice egli, discernere le cartelle di rendita pubblica che appartengono ad un possessore, il quale avrebbe diritto di essere esentato dall'imposta per la tenuità della sua rendita, da quelle che appartengono a possessori che pur dovrebbero essere imposti? Come si potranno fare quelle detrazioni che la legge sulla ricchezza mobile in molti casi autorizza? La obbiezione è gravissima e tale che merita una risposta.

Ed a me pare di poter rispondere all'onorevole Briganti-Bellini, che tutte quante le volte si tratta di deliberare una legge d'ordine generale, è cosa impos-

sibile che si possano evitare tutti gl'inconvenienti, che si possa evitare ogni conseguente ingiustizia, che si possa evitare ogni danno agl'interessi, evogli o anche soggiungere ai diritti privati. Basta che il legislatore si proponga di fare in maniera che la legge presenti i minori inconvenienti possibili, senza che egli per ciò si debba arrestare nella sanzione della legge su un qualsiasi danno che potrà a qualcheduno derivare.

E noi eziandio, signori, mi piace che la Camera lo avverta, noi abbiamo pure escogitato un temperamento di questa parziale ingiustizia che ne potrà derivare, l'ha escogitato, per meglio dire, la Commissione allorquando propose che la ritenuta sulla rendita pubblica non possa essere passibile della sovrimposta locale in questo, che quella maggiore gravezza che può colpire la rendita pubblica nel senso che non può essere suscettibile nè di esenzione nè di sottrazione, venga compensata dalla esenzione delle sovrimposte locali.

Ho sentito ancora l'onorevole Briganti-Bellini osservare, riferendosi ad una osservazione che già venne fatta in questa Camera in un'occasione consimile, che è carattere particolare dell'imposta sulla rendita pubblica di colpire non già la rendita, ma bensì il capitale, ed anche questa obbiezione ha certamente un gravissimo peso.

Ma io osservo che qualsiasi forma si voglia applicare alla imposta sulla rendita pubblica avrà pur sempre questa necessaria conseguenza, sia che la medesima venga prelevata nella forma unicamente ed esclusivamente personale, sia che venga prelevata nella forma reale: ciò è una conseguenza necessaria della natura della rendita e non già del metodo della ritenuta proposto dalla Commissione.

Ora, se cosa incontrovertibile è, come tutti consentono, che pur un'imposta generale noi abbiamo diritto di prelevare dalla rendita pubblica, giacchè la legge sulla costituzione del debito pubblico, preservandola da imposta speciale, certamente la rendeva passibile d'imposta generale, mi pare che quest'argomento provi troppo, perchè proverebbe l'inconveniente e l'ingiustizia di imporre qualsiasi tassa sulla rendita pubblica, cioè anche quelle tasse generali che pure abbiamo incontrovertibile diritto d'imporre.

Ma è ancora da avvertire che la forma della ritenuta non può avere certamente la conseguenza di cambiare il carattere dell'imposta; essa non è che il modo di percezione dell'imposta medesima, come l'ha rilevato molto lucidamente l'onorevole Fenzi. È certo che noi ci troviamo in questa alternativa: o permettere che la legge sulla ricchezza mobile rimanga lettera morta, per quanto si riferisce alla rendita pubblica, e per una grandissima parte dei contribuenti rimettere l'applicazione di questa legge al loro beneplacito e al loro buon volere; oppure escogitare un modo con cui l'im-

posta possa essere indubbiamente e regolarmente percepita, che la legge sia per tutti ed egualmente efficace. Ora, se il modo proposto dalla Commissione, per via di ritenuta, è il modo più facile, più certo, meno dispendioso, perchè l'imposta debba essere da tutti egualmente pagata, io non vedo, o signori, come nella scelta dell'uno e dell'altro partito noi possiamo rimanere un istante peritosi.

L'onorevole Briganti-Bellini citava in proposito alcune opinioni contrarie, che furono addotte da parecchi onorevoli oratori, in altre occasioni, in questa Camera e nel Senato. Tra le altre, egli ha citato l'opinione contraria di un oratore che appartiene alla parte opposta della Camera, l'onorevole Pasquale Stanislao Mancini. Se la memoria non mi falla, mi pare che l'onorevole Briganti-Bellini non abbia bene esattamente riferito l'opinione dell'illustre giureconsulto, imperocchè in un'altra occasione, in cui si discuteva questa medesima questione, qui nella Camera, l'onorevole Mancini non si opponeva, nel principio, al diritto di colpire la rendita mediante ritenuta, ma solamente avvertiva che le condizioni politiche in cui si trovava allora il paese avrebbero resa inopportuna l'applicazione dell'imposta mediante ritenuta. (*Segni di assenso a sinistra*)

BRIGANTI-BELLINI B. Domando la parola.

DONATI... e anzi soggiungeva, se pure ben mi ricordo, soggiungeva che, dove mai le condizioni del paese si fossero mutate, quando noi avessimo potuto restaurare efficacemente le finanze nazionali, allora non avrebbe punto esitato a dare il suo voto ad una proposta di legge che sancisse l'imposta mediante ritenuta.

Ma, o signori, mi sembra che, allorquando noi limitiamo la discussione all'esame delle leggi che furono, per avventura, già sancite da noi, noi rimpiccioliamo alquanto la questione; imperocchè noi, certamente, nell'applicazione delle leggi, nelle loro interpretazioni, non siamo vincolati a quel rigoroso criterio, a quella inflessibilità d'applicazione che è propria della giustizia nel governo dei rapporti privati. E ciò dico, non perchè io voglia qui far la distinzione fra Stato contraente e Stato legislatore, come hanno immaginato alcuni illustri pubblicisti in occasioni consimili.

Questa distinzione, benchè in teoria irrecusabile, tuttavia non mi sembrerebbe molto opportuna nella questione che si agita, giacchè la Camera statuendo la legge sulla creazione del Gran Libro del debito pubblico, fu ad un tempo legislatrice e contraente. Fu legislatrice statuendo delle norme obbligatorie per tutti i cittadini, fu contraente statuendo delle proposte le quali furono accettate da coloro che sovvennero all'erario il loro danaro. Ma io dico però che noi, che non siamo vincolati da nessuna legge positiva, che non abbiamo nessun giudice al di sopra di noi, dobbiamo nel fare le leggi usare di quella giustizia morale, di quella equità la quale può già ap-

plicarsi ai casi universali come legge positiva, ma si applica nei casi particolari e tien conto di tutte le condizioni speciali della società. E se ciò è, io vi prego, signori, a fermare un istante la vostra attenzione sul nostro sistema tributario. Noi abbiamo istituita, per così dire, una rete d'insidie intorno alla ricchezza, in guisa che ella non può mai manifestarsi senza lasciare una parte di sè medesima al pubblico erario; noi l'abbiamo esplorata latente, ancora inconscia di sè medesima nelle viscere della terra, e la obblighiamo a pagare la sua virtù di prodursi; noi la perseguitiamo nelle sue trasformazioni, noi la seguiamo in tutte le sue manifestazioni, quando entra nello Stato, quando vi transita, quando vi esce; noi la seguiamo per qualunque mano essa passi, allorquando l'abbandonano i morenti, allorquando la raccolgono i superstiti, nel corredo delle spose, nel salario degli operai, nello stipendio dell'impiegato, e sempre, dappertutto, noi la obblighiamo a pagare il diritto della sua esistenza. Nè solamente noi la cerchiamo dov'ella si manifesta, ma la supponiamo in tutti gli atti della vita sociale, nel movimento delle idee, nella circolazione delle persone, nella manifestazione del pensiero; e sempre, dappertutto, quella gran macchina che si chiama il fisco l'addenta e le strappa un lembo della sua serica veste.

Ed oggi ancora, signori, noi abbiamo studiato la maniera di sorprenderla allorquando essa si traduce nella prima materia alimentare dell'uomo, ed ancora tra la bocca e la mano dell'affamato interviene il fisco e le sottrae a titolo di pubblica necessità le proprie decime. Nè abbiamo finito: noi ancora stiamo studiando nuovi ingegni, nuovi trovati per i quali possa affluire nelle casse dell'erario una somma annua di altri 100 milioni. E forse vi ha alcuno il quale sta studiando un nuovo contatore che possa calcolare la quantità della luce che allegria le nostre pupille, la quantità dell'aria che respirano i nostri polmoni, affine di poter ad esse proporzionare una nuova imposta. (*Risa di approvazione a sinistra*)

Nè ciò dico perchè io mi opponga in massima alle nuove imposte. Le imposte che furono già proposte alla Camera io le ho votate, e voterò tutte quelle che saranno necessarie alla ristorazione delle finanze; ma lo dico perchè, mentre noi chiamiamo il popolo a cos gravi e dolorosi sacrifici, dobbiamo non solo essere giusti, ma dobbiamo evitare ancora il più lontano sospetto di qualsiasi ingiustizia, di qualsiasi parzialità. (*Bravo!*)

Ed io credo, o signori, che nel sentimento dei nostri rappresentanti, non sarebbe certamente accettata una differenza che noi facessimo fra tutti i cespiti delle rendite sociali e la rendita pubblica; io credo che quel sentimento di equità che non si può ben determinare, ma che da tutti si sente, si solleverebbe contro un'esenzone la quale è condannata dalla pubblica

opinione. E forse, o signori, vi sarebbe alcuno il quale non ristarebbe dal domandarci perchè noi ci siamo arrestati davanti ad una questione di legalità quando abbiamo adottato la legge del macinato, quella tassa che la rivoluzione italiana, non che avere promesso di non imporre, avea abolito là dove da secoli esisteva.

Perciò io voterò senza nessuna difficoltà la legge che ci viene proposta della ritenuta sulla rendita pubblica. Ma qui mi viene in acconcio di considerare la condizione dei possessori di questa rendita pubblica, di questi contribuenti che l'onorevole Briganti-Bellini rimpiange con sì eloquenti parole, quasi egli volesse dimostrare alla Camera che è precisamente nella classe dei possessori di rendita pubblica che si trovano le persone le quali hanno diritto ad una speciale nostra considerazione.

Se la Camera mi permette, io la pregherei di considerare quali saranno gli effetti economici che produrrà l'applicazione di quest'imposta sulla rendita pubblica.

D'onde saranno prelevate tutte le nuove imposte? Quale parte della rendita sociale concorrerà specialmente al loro pagamento? Certamente non quella che è destinata ai supremi bisogni dell'esistenza, non certo quella parte (almeno voglio sperarlo) che viene destinata al risparmio ed all'aumento del capitale sociale. Mi perdoni l'onorevole Sella, ma io credo che il numero dei padri di famiglia, che egli dice cattivi, sia in Italia molto minore di quello che egli non pensi. Ora, se ciò è, le nuove imposte verranno prelevate necessariamente da quella parte di spesa, la quale per l'addietro soleva essere erogata in oggetti che non erano di prima necessità, ma in ciò che comunemente si suole chiamare gli agi della vita. E poichè un numero minore di persone potrà appunto concorrere a questi agi, egli è manifesto che il prezzo dei medesimi verrà necessariamente a scemare; epperchè i possessori della rendita pubblica, se li esentassimo da imposte, si troverebbero nella condizione di possedere quel medesimo reddito che avevano per l'addietro, e di potere con esso procurarsi una maggiore massa di soddisfazioni che non per lo passato.

Si teme che la legge, la quale noi stiamo ora discutendo, pregiudichi il credito pubblico; ma in proposito io mi rimetto alle osservazioni che ha fatte lo stesso onorevole ministro della pubblica finanza. Soltanto io non posso ammettere quegli esempi che l'onorevole Briganti-Bellini ha citato alla Camera, affine di provare che un'imposta di questa natura pregiudica irrimediabilmente il credito pubblico; non credo che l'esempio dell'Austria, il quale venne tante volte invocato allorchè si trattò di mettere l'imposta sulla rendita pubblica, possa valere al nostro caso; forse l'Austria non avrebbe scontata così amaramente quella sua imprudenza, se, quando volle fare quella ritenuta, avesse provveduto contemporaneamente alla

ristaurazione delle finanze, così come andiamo facendo noi con tanta alacrità, con tanto sacrificio, con tanta abnegazione di noi medesimi.

Ed è perciò che io ringrazio la Commissione, ringrazio gli onorevoli Bargoni e Minghetti, i quali colle loro proposte hanno fatto sì che l'effetto di una ritenuta sulla rendita pubblica sarà largamente scontato dal maggiore credito che noi ispireremo, allorchè avremo mostrato il fermo proposito di provvedere ad ogni modo a che le finanze nazionali sieno ristorate. E certamente tra la condizione nella quale ci siamo trovati, di pagare ai creditori dello Stato le loro rendite sino all'ultimo quadrante, senza alcuna imposta, ma con un bilancio che presentava un *deficit* di 250 milioni, e lo spettacolo che presenteremo domani quando le nostre finanze saranno restaurate, equilibrate, o quasi, ed esigeremo dai creditori dello Stato una ritenuta dell'8 per cento, credo che quest'ultimo sarà per i nostri creditori assai più confortevole ed accetto.

Perciò io voterò non solo senza alcuna ripugnanza, ma serenamente, l'imposta mediante ritenuta sulla rendita pubblica, e la voterò credendo non di esercitare un diritto, ma di compiere un sacro dovere. (*Vivi segni di approvazione*)

PRESIDENTE. La parola spetterebbe ora all'onorevole Servadio.

Molte voci. Ai voti! ai voti!

PRESIDENTE. Permettano, prima di passare ai voti debbo ancora leggere due emendamenti. Ve n'è uno del deputato Barazzuoli; però, siccome l'onorevole Briganti-Bellini ha dichiarato che il deputato Barazzuoli aveva ritirato il suo emendamento, e di questo ritiro non consta al Seggio, così prego l'onorevole Barazzuoli a dire se veramente intende di ritirarlo.

BARAZZUOLI. Dichiaro di ritirarlo.

PRESIDENTE. Viene ora l'emendamento del deputato Casati a quest'articolo 23:

« Tale ritenuta si comincerà a fare sul pagamento delle cedole scadenti il 1° gennaio 1869.

« Le notifiche di rendita pubblica fatte dai contribuenti nelle schede di ricchezza mobile, ne saranno all'epoca stessa cancellate. »

CASATI. Dacchè l'onorevole Bembo ha modificato nello stesso senso il suo emendamento, ritiro il mio.

PRESIDENTE. Allora si unisce a quello dei deputati Bembo e Collotta, il quale viene perciò a rimaner solo.

BEMBO. Aveva domandato la parola per una spiegazione...

PRESIDENTE. Ma se la Camera vuole chiudere la discussione...

BEMBO... relativamente all'emendamento.

PRESIDENTE. Se è unicamente per dare una breve spiegazione sul suo emendamento, le accordo la parola.

BEMBO. Vorrei solamente sapere dalla Commissione

se essa intenda col 1° gennaio attivare soltanto le disposizioni, ovvero attivare anche la ritenuta. Quando essa dichiara di attivare anche la ritenuta, io ritiro il mio emendamento.

CORSI. Mi pare che le disposizioni dell'articolo 23 siano abbastanza chiare:

« La presente legge andrà in attività col 1° luglio 1869, e, a datare da tale giorno, le disposizioni dell'articolo 5 del decreto legislativo 28 giugno 1866, numero 3023, saranno applicate eziandio ai redditi, ecc. »

PRESIDENTE. Vuol dire che si principia a fare la ritenuta al 1° luglio 1869.

BEMBO. No; la decorrenza parte dal 1° gennaio.

PRESIDENTE. Sì; la legge decorre dal 1° gennaio; ma la riscossione è al 1° luglio. (*Movimenti*)

CAMBRAY-DIGNY, ministro per le finanze. Mi occorre di dare una spiegazione la più categorica.

Naturalmente quando s'impone la rendita che comincia a decorrere dal primo gennaio, si riscuote la tassa solamente al primo di luglio.

Questo è evidente. D'altronde non si potrebbe far diversamente, perchè di quella che scade il primo gennaio, una parte si comincia a pagare prima di quel mese. Dunque si dovrebbe, secondo il concetto dell'onorevole Bembo, fare la ritenuta su quello che si pagasse dopo il primo gennaio, non su quello che si pagasse avanti, per la scadenza dello stesso semestre, il che non potrebbe essere ammesso.

Quindi più evidente ritorna il concetto da me espresso poc'anzi alla Camera, cioè che secondo me bisogna che la ritenuta vada in attività insieme con la tassa sul macinato, e non si può assolutamente, senza incorrere in tutti quei pericoli che ho accennato, farla precedere alla tassa medesima. Quindi prego istantemente gli onorevoli proponenti di ritirare il loro emendamento.

PRESIDENTE. L'onorevole Bembo ritira il suo emendamento?

BEMBO. Io lo ritirerei, ma alcuni che si sono firmati, vogliono che persista.

PRESIDENTE. Allora comincio a mettere ai voti quest'emendamento. Lo rileggo:

« La presente legge andrà in vigore col primo gennaio 1869; e a datare da tal giorno le disposizioni dell'articolo 5 del decreto legislativo 28 giugno 1866, n° 3023, saranno applicate eziandio ai redditi provenienti dai titoli del debito pubblico, pei quali si riscuoterà l'imposta di ricchezza mobile mediante ritenuta all'atto del pagamento sugli interessi fatto da quel giorno dal tesoro, così all'interno come all'estero. » Bembo, Pecile, Pellatis, Bortolucci.

Su quest'emendamento aveva ragione l'onorevole Bembo di osservare che vi erano altri deputati sottoscritti.

Ora che ho dato lettura di quest'emendamento, lo metto ai voti.

PECILE. Domando la parola per una dichiarazione.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare.

PECILE. Siccome questa disposizione di legge non ha che fare col macinato, nulla osta che possa essere votato l'emendamento nel senso proposto dall'onorevole Bembo, epperò non lo ritiro.

GUERRIERI-GONZAGA. L'emendamento del deputato Bembo stabilisce, come l'articolo, di colpire gl'interessi che scadono il 1° gennaio. Ora gl'interessi che scadono il 1° gennaio sono appunto quelli che si pagano il 1° luglio. (*Rumori*)

PRESIDENTE. C'è una differenza. L'emendamento dice: saranno applicate; dimodochè gl'interessi cominciano ad andare soggetti alla tassa da quel giorno, ma veramente la ritenuta non si fa se non dopo il semestre maturato.

Dunque la Commissione non accetta questo emendamento?

CORSI. La Commissione mantiene la sua proposta, la quale dice precisamente che gli interessi che decorrono dal 1° gennaio saranno sottoposti alla ritenuta, vale a dire si esigerà dal Governo sopra il tagliando che si riscuote al 1° luglio.

PRESIDENTE. Dunque metto ai voti l'emendamento testè letto del deputato Bembo.

(Non è approvato.)

Rileggo l'articolo della Commissione e del Ministero, e lo metto ai voti...

ARALDI. Io ho presentato un emendamento!

Voci. Non si può più parlare! (*Rumori*)

PRESIDENTE. Non ho ancora dichiarato approvato l'articolo; parli pure l'onorevole Araldi.

ARALDI. È una aggiunta che verrebbe accolta dalla Commissione, almeno dai membri presenti; prego l'onorevole presidente a darne lettura.

PRESIDENTE. Eccola: « Però la restituzione della tassa prescritta dall'ultimo alinea dell'articolo 6 non comincerà a decorrere che col 1° aprile dell'anno suddetto. »

Voci. Cos'è?

CORSI. Siccome l'emendamento dell'onorevole Araldi è una aggiunta ad articoli già votati, io credo che ora la Camera debba procedere a votare l'articolo 23; e domani discuteremo questa assieme alle altre proposte.

PRESIDENTE. Perdoni, ma l'onorevole Araldi la propone come aggiunta all'articolo 23, che debbo far conoscere alla Camera prima di mettere ai voti l'articolo.

Voci. Non ci ha da far niente coll'articolo!

PRESIDENTE. Veramente pare anche a me.

ARALDI. Debbo dare una spiegazione...

PRESIDENTE. Si spieghi. (*Rumori d'impazienza*)

ARALDI. L'articolo 23 dice: « col 1° luglio 1869, » cioè vuol dire che a partire dal 1° luglio del 1869 tutte le farine, tutte le paste che usciranno dai comuni dello

Stato avranno diritto alla restituzione della tassa. (*Mormorio e interruzioni*)

PRESIDENTE. È meglio che faccia un articolo a parte del suo emendamento, poichè, se lo mette in fine di questo articolo, pare che si riferisca alla rendita, mentre si riferisce alle farine.

Metto ai voti l'articolo della Commissione, che rileggo, senza l'aggiunta proposta dall'onorevole Araldi:

« Art. 23. La presente legge andrà in attività col 1° gennaio 1869; e, a datare da tal giorno, le disposizioni dell'articolo 5 del decreto legislativo 28 giugno 1866, n° 3023, saranno applicate eziandio ai redditi provenienti dai titoli del debito pubblico, pei quali si riscuoterà l'imposta di ricchezza mobile, mediante ritenuta all'atto del pagamento degl'interessi fatto dal tesoro, così all'interno che all'estero. »

(È approvato.)

Do lettura dell'articolo 24.

MICHELINI. Domando la parola.

Voci. A domani! a domani!

PRESIDENTE. Ci sono soltanto due articoli; si potrebbe finire.

Voci. Sì! sì! Finiamo!

(*Alcuni deputati si avviano per uscire.*)

PRESIDENTE. Stiano ai loro posti.

Leggo l'articolo 24:

« Col 1° luglio 1869 cesserà pure il diritto di pre-stino e forno, che si esige nei comuni aperti delle provincie venete e mantovana, e verranno riscossi nei comuni chiusi delle provincie stesse i dazi di conto dello Stato sulla introduzione delle farine, del pane, delle paste e del riso, nella misura prescritta dal decreto legislativo 28 giugno 1866, n° 3018, per le altre parti del regno. »

MICHELINI. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Su quest'articolo?

MICHELINI. No, signore.

PRESIDENTE. L'onorevole Michelini mi ha già avvertito che voleva fare un eccitamento alla Commissione perchè volesse riferire sulle petizioni che si riferiscono al macinato. Non è per questo che voleva parlare?

MICHELINI. Precisamente.

PRESIDENTE. Sarebbe meglio che attendesse a fare quest'eccitamento quando saremo all'ultimo articolo.

MICHELINI. Va bene: questo è il mio intendimento. Voleva solo dire che non mi fosse preclusa la via.

PRESIDENTE. Debbo dare comunicazione alla Camera di un emendamento che trovo nella raccolta, firmato dai deputati Ferri, Puccioni e Civinini:

« Cesserà del pari il diritto concesso ai comuni d'imporre per loro conto dazi e tasse sopra i prodotti colpiti dalla presente legge. »

Sono presenti?

PUCCIONI. Lo ritiriamo.

PRESIDENTE. Dunque è ritirato.

Una voce a sinistra. Non sono presenti tutti i proponenti.

PRESIDENTE. L'onorevole Puccioni ha dichiarato di ritirarlo, e il deputato Civinini non è presente...

Una voce a sinistra. Civinini è a Roma!

PRESIDENTE... non dubiti che si fanno le cose in regola.

Metto ai voti l'articolo 24, di cui ho dato lettura testè.

(È approvato.)

Ora do la parola al deputato Michelini, il quale intende di rivolgere una domanda alla Commissione.

Voci. A domani! a domani!

MICHELINI. Io chiamo l'attenzione della Camera, e più particolarmente della Commissione, sul fatto che sono state presentate alla Commissione molte petizioni contro la tassa sul macinato, ed io stesso ne presentai, senza che la Commissione abbia fatto specifica relazione.

Signori, il diritto di petizione è sancito dallo Statuto...

PRESIDENTE. Onorevole Michelini, è inutile questo eccitamento alla Commissione, la quale darà il suo avviso, e, non ne dubito, domani stesso riferendo sulle petizioni che le furono inviate, e che riguardano la legge sul macinato...

CORSI. Domando la parola.

PRESIDENTE... giacchè la discussione sulla legge è per finire, e non vi manca più che un articolo.

Ha la parola l'onorevole Corsi.

CORSI. Io voleva dire appunto che la Commissione è in ordine per riferire su queste petizioni. Ne era incaricato l'onorevole Dina, il quale non è presente, e qualora non fosse presente nemmeno domani, ne renderò conto io stesso.

MICHELINI. Tanto meglio.

Voci. A domani! a domani!

PRESIDENTE. La continuazione della discussione è rinviata a domani.

La seduta è levata alle ore 6 1/4.

Ordine del giorno per la tornata di domani:

1° Seguito della discussione del progetto di legge concernente il dazio sopra la macinazione dei cereali.

Discussione dei progetti di legge:

2° Disposizioni relative alla coltivazione del tabacco in Sicilia;

3° Assegnamento alimentare ai religiosi rimasti senza pensione;

4° Convalidazione di decreti relativi alla vendita di alcuni stabili demaniali;

5° Svolgimento della proposta di legge del deputato Ricciardi per la riforma della legge elettorale.